N. **1142-1489-1580-1834-1843**
1867-1876-1882-1891-1895-1995-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: **Antonio DEL PENNINO**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARGANI, SCOTTI VINCENZO, GULLOTTI, NICOTRA, VAIRO

Presentata il 22 luglio 1987

—

Nuove norme sulla responsabilità del magistrato

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANGHERI, TORTORELLA, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, ALBORGHETTI, BARBERA, BARGONE, FERRARA, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, FRACCHIA, GHEZZI, MINUCCI, ORLANDI, TRABACCHI, TURCO, VACCA

Presentata il 16 settembre 1987

—

Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA MALFA, DEL PENNINO, DE CAROLIS, CASTAGNETTI GUGLIELMO, BOGI, BRUNI GIOVANNI BATTISTA, DUTTO, FIRPO, GALASSO, GRILLO SALVATORE, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ, SANTORO

Presentata il 1° ottobre 1987

—

Nuove norme sulla responsabilità del magistrato

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FACCHIANO, CARIA, BRUNO ANTONIO, BRUNO PAOLO, CERUTTI, CIAMPAGLIA, CIOCIA, MADAUDO, MANZOLINI, MASSARI, NICOLAZZI, ROMITA

Presentata il 5 novembre 1987

—

Norme sulla responsabilità del magistrato

---

d'iniziativa del deputato RODOTÀ

Presentata il 10 novembre 1987

—

Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUIDETTI SERRA, RUSSO FRANCO, ARNABOLDI, CAPANNA, CIPRIANI, RUSSO SPENA, RONCHI, TAMINO

Presentata l'11 novembre 1987

—

Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIONDI, BATTISTUZZI, ALTISSIMO, SERRENTINO, de LORENZO

Presentata il 12 novembre 1987

—

Norme sulla responsabilità civile dei magistrati

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDÒ, DE MICHELIS, ALAGNA, BUFFONI, CARDETTI, PIRO, AMODEO, CAPPIELLO, NOCI, PRINCIPE, SANGUINETI

Presentata il 13 novembre 1987

—

Nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELLINI, AGLIETTA, MODUGNO, PANNELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI, VESCE, ZEVI

Presentata il 16 novembre 1987

—

Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MACERATINI, PAZZAGLIA, TRANTINO, TASSI, BERSELLI, CARADONNA, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MITOLO, NANIA, PARLATO, TATARELLA, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 17 novembre 1987

—

Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

—

Presentato il 1° dicembre 1987

—

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati

Presentata alla Presidenza il 16 dicembre 1987

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La definizione di una nuova disciplina della responsabilità dei magistrati, pur non rappresentando certo il problema di fondo dalla cui risoluzione dipende il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia, appare un'esigenza indilazionabile dopo la pronuncia referendaria dell'8 novembre che ha abrogato gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile.

Invero il problema di una diversa normativa sulla responsabilità dei magistrati era già stato posto all'attenzione del Parlamento nel corso delle precedenti legislature attraverso la presentazione di alcune proposte di legge, senza, peraltro, che nessuna di esse giungesse nemmeno all'esame dell'Aula.

Nel corso della VII legislatura il senatore Viviani aveva presentato un progetto di legge sulla « responsabilità disciplinare e civile e incompatibilità dei magistrati ordinari »; mentre nella VIII l'onorevole Andò aveva presentato una proposta di « modifiche degli articoli 55 e 56 del codice di procedura civile », ed il governo Spadolini un disegno di legge sulla « responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato ».

Identici progetti di legge erano stati ripresentati nel corso della IX legislatura alla Camera, per quanto riguarda la proposta Andò, dall'onorevole Felisetti e da altri deputati socialisti (A.C. 76 del 12 luglio 1983) e per il progetto Viviani dell'onorevole Rizzi (A.C. 1645 del 1984). Al Senato disegni di legge analoghi a quelli del governo Spadolini erano stati ripresentati dal ministro Martinazzoli (A.S. 251 del 20 ottobre 1983) e dal senatore Valiani e da altri senatori repubblicani (A.S. 440 del 18 gennaio 1984), mentre un altro disegno di legge sulla « responsabilità disciplinare dei magistrati » era stato presentato dal senatore Benedetti e da altri parlamentari comunisti il 26 ottobre 1983 (A.S. 268).

Inoltre nel disegno di legge per la delega legislativa ai fini dell'emanazione del nuovo codice di procedura civile, presentato dal ministro Martinazzoli al Senato il 30 marzo 1984 (A.S. 634), il punto 10 prevedeva: « ... disciplina della responsabilità civile del magistrato con esclusione di qualsiasi sindacato sulle richieste formulate o sui provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Previsione di un filtro preventivo per la proposizione di azioni di responsabilità civile nei confronti di magistrati ».

Il Senato aveva iniziato nel corso della IX legislatura l'esame dei disegni di legge relativi alle nuove norme sulla responsabilità disciplinare e le incompatibilità dei magistrati, senza peraltro condurlo a termine, sia per la sopravvenuta domanda referendaria che spostò il dibattito sul tema della responsabilità civile, sul quale il ministro Rognoni presentò apposito disegno di legge il 10 gennaio 1987 (A.S. 2138), sia per lo scioglimento anticipato della legislatura.

Ho voluto ricordare questi precedenti per sottolineare come, prima della richiesta referendaria, sia da parte del Governo, sia da parte delle forze politiche, l'attenzione fosse principalmente incentrata sulla questione della responsabilità disciplinare, basata oggi su previsioni di carattere generale, che occorre sostituire con precise fattispecie legali compiutamente definite nei contenuti e nell'ambito di applicazione.

È infatti il procedimento disciplinare quello che meglio consente di accertare se il magistrato ha posto in essere com-

portamenti che non rispondono al suo ruolo istituzionale e ai suoi doveri d'ufficio, ed è questa la forma di responsabilità che viene prevalentemente prevista nelle legislazioni degli altri paesi. E non si può non giudicare positivamente il fatto che il Governo abbia voluto presentare insieme al disegno di legge sulla responsabilità civile pure l'altro relativo alla responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato, anche se il problema che le Camere devono prioritariamente affrontare oggi, a seguito della pronuncia referendaria, per evitare un pericoloso vuoto legislativo, è quello relativo alla responsabilità civile.

* * *

Prima di procedere all'illustrazione analitica del testo della Commissione sia consentito al relatore di richiamare, sia pure solo per cenni, il quadro storico-giuridico, costituzionale e di diritto comparato, nel quale oggi si colloca la questione della responsabilità del magistrato.

Sotto il primo profilo non c'è alcun dubbio che i rapporti fra Stato, giudici e cittadini si siano modificati nel tempo. Mi limito in proposito a osservare che in generale la limitazione di responsabilità dei funzionari pubblici nasce in parallelo con la formazione dello Stato moderno, che storicamente coincide con un fenomeno di forte accentramento: l'immunità dei funzionari nasce nello Stato assoluto come strumento di difesa dell'autorità e degli interessi del sovrano, proprio contro le sentenze dei giudici.

Quando anche i giudici diventano giudici-funzionari (e questo avviene con la Rivoluzione francese: che abolisce la venalità ed ereditarietà degli incarichi giudiziari che nell'*Ancien Regime* avevano garantito l'inamovibilità e l'indipendenza dei giudici), avviene automaticamente l'estensione anche ad essi di quel tipo di immunità.

Proprio in quegli anni si realizza così, progressivamente, la subordinazione dei magistrati al potere esecutivo, inteso più complessivamente come Governo e Re, e l'instaurazione d'una precisa gerarchia nell'ambito del nuovo corpo di funzionari-giudici: di pari passo si afferma, coerentemente, una responsabilità disciplinare nei confronti dei « superiori » (tipica del giudice-funzionario), il cui contraltare è l'immunità da quella responsabilità patrimoniale verso terzi, cioè verso i cittadini, tipica, invece, del giudice professionista.

Il codice di procedura civile napoleonico del 1806 e poi la legge del 20 aprile 1810, al quale si ispireranno le leggi italiane, coronano, per così dire, il disegno a lungo perseguito di fare dei giudici un corpo di funzionari ordinati secondo uno schema gerarchico e sostanzialmente dipendenti dall'esecutivo. La legge del 1810 mette a punto quel modello di responsabilità disciplinare del giudice cui si sarebbe ispirata poi la legislazione di molti altri paesi.

In questa logica il problema della responsabilità del magistrato verso le parti passa in secondo piano. L'articolo 505 del codice di procedura civile del 1806, infatti, prevede l'azione civile contro il giudice solo in questi casi: 1) dolo, frode o concussione; 2) denegata giustizia; 3) espressa ulteriore previsione legislativa. Ed è previsto, inoltre, il filtro da parte del giudice superiore (articoli 509 e 510), l'*autorisation prealable*. Di fatto, come è stato scritto, « il giudice è sostanzialmente irresponsabile verso la parte: l'unico vero controllo è quello disciplinare ».

Nel nostro paese era esistita una lunga tradizione di responsabilità professionale del giudice che peraltro a partire dal XVI secolo era andata decadendo. Avendo peraltro i magistrati resistito efficacemente ad ogni forma di burocratizzazione, si deve aspettare l'epoca della Restaurazione (dal 1815 in poi) per vedersi realizzare, proprio grazie agli strumenti introdotti dalla rivoluzione francese, quella subordinazione dei giudici ai sovrani che non era mai riuscita prima.

Sia il Regno di Napoli (con la legge organica dell'ordine giudiziario del 1817), sia, più lentamente, il Regno di Sardegna

accettano pressocché integralmente il modello francese.

In particolare nel Regno di Sardegna esso viene adottato con la legge Siccardi del 1851, corretta dalla legge Rattazzi del 1859, entrambe dotate di un'organica normativa in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati, mentre per quel che riguarda la responsabilità civile occorre rifarsi ai due codici di procedura del 1855 e del 1859, costruiti sulla falsariga del codice di procedura francese del 1806.

Il primo codice dell'Italia unita, del 1865, riprende pressoché testualmente le disposizioni in materia di responsabilità civile del codice sardo del 1855, il quale all'articolo 622 così recitava: « i giudici e gli ufficiali del pubblico ministero sono civilmente responsabili nell'esercizio delle loro funzioni: 1) se vi fu dolo, frode o concussione; 2) se vi fu denegata giustizia; 3) negli altri casi in cui la legge li dichiari responsabili ». L'articolo 783 del codice di procedura civile del 1865 a sua volta prevedeva, infatti, che: « Le autorità giudiziarie e gli ufficiali del pubblico ministero sono civilmente responsabili: 1) quando nell'esercizio delle loro funzioni siano imputati di dolo, frode o concussione; 2) quando rifiutino di provvedere sulle domande delle parti, o tralascino di giudicare o concludere sopra affari che si trovino in stato d'essere conclusi; 3) negli altri casi dichiarati dalla legge ».

Come si vede, una lettura serena di questo importante precedente indica che, pur nel mutuare il modello francese, tipico di un ordinamento giudiziario gerarchizzato e nel quale c'era spazio quasi esclusivamente per la responsabilità di tipo disciplinare, la normativa italiana fino al 1941 (anno in cui entrò in vigore il codice di procedura civile tuttora vigente) non escludeva una responsabilità civile del magistrato per colpa: ma, in deroga alle norme del codice civile sulla responsabilità, stabiliva che il magistrato rispondesse civilmente solo nei casi espressamente indicati nella legge. Non è dunque del tutto vera la tesi dell'irresponsabilità del giudice nei casi di colpa: tesi del resto accolta con riluttanza dalla dottrina dell'Ottocento che l'aveva giudicata contraria alla tradizione storica italiana.

La normativa contenuta nel codice di procedura civile del 1941, abrogata dal voto referendario prevedeva, invece, un regime di responsabilità civile del magistrato limitato « soltanto » a due ipotesi: 1) quando il magistrato sia imputabile di dolo, frode o concussione (gli stessi casi classicamente previsti da tutti i precedenti); 2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero: formula, quest'ultima, che vuole riprendere quella classica della « denegata giustizia » e che può senz'altro identificare un caso di colpa. Tuttavia, com'è stato fatto osservare, l'obbligo della diffida e il termine dilatorio previsto dal secondo comma dell'articolo 55 (« le ipotesi previste... possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto, e sono trascorsi inutilmente dieci giorni dal deposito ») fanno sì da rendere assai difficile l'ipotesi di comportamenti non intenzionali. Dunque *solo in astratto* si aveva una responsabilità per colpa e non per dolo.

Se si considera l'ulteriore onere per la parte costituito dalla necessaria autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia (articolo 56 del codice di procedura civile: autorizzazione rimessa al potere esecutivo che rappresentava indubbiamente un residuo del passato perché collegato a una dipendenza che il sistema ha da tempo superato) si deve probabilmente convenire col giudizio di chi ha considerato il sistema abrogato « un vero e proprio percorso ad ostacoli capace di scoraggiare ogni iniziativa... ». D'altro canto, in relazione all'articolo 74 del codice di procedura civile, che riguardava specificamente il pubblico ministero non si può non osservare da un lato le incertezze che talora l'espressione letterale usata ha fatto sorgere (si faceva riferimento al pubblico ministero, « che interviene nel

processo civile » ai fini dell'estensione delle disposizioni dell'articolo 55 del codice di procedura civile: quasi tale estensione non potesse esserci, per il pubblico ministero, nelle altre circostanze), dall'altro l'ancor più netta limitazione della fattispecie che dava luogo a responsabilità civile, risultando escluso ogni riferimento alla denegata giustizia (nella formula usata dall'articolo 55).

* * *

Quanto al dettato costituzionale esso va letto anche alla luce delle interpretazioni che la giurisprudenza della Corte costituzionale, ha più volte ribadito.

Non c'è dubbio che si devono prendere le mosse dall'articolo 28 della Costituzione, il quale afferma la diretta responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato « secondo le leggi penali, civili ed amministrative » in relazione ad atti compiuti in violazione di diritti. La responsabilità civile, aggiunge l'articolo 28, si estende allo Stato ed agli enti pubblici.

Nel valutare (concludendo in senso positivo) la conformità a Costituzione degli articoli 55 e 74 del codice di procedura civile, la Corte nella sua sentenza n. 2 dell'11 marzo 1968 (sentenza numerose volte richiamata in seguito: vedi sentenze nn. 123/1972; 54/1975; 49/1976; 189/1976; 164/1982; 70/1983; ordinanza n. 52/1984; sentenza n. 26/1987) ha affermato una serie importante di princìpi interpretativi della carta costituzionale che il legislatore non può non tenere presenti e che brevemente riassumo.

1. – L'articolo 28 ha ad oggetto non solo l'attività degli uffici amministrativi, ma anche quella degli uffici giudiziari (l'autonomia e l'indipendenza della magistratura non la pongono al di là dello Stato; né pongono il giudice al di fuori dell'organizzazione dello Stato).

2. – L'articolo 28 afferma un principio che vale per tutti coloro che, sia pure magistrati, svolgono attività statale rendendoli personalmente responsabili.

3. – L'articolo 28 non esclude, attraverso il rinvio alla legge ordinaria, che tale responsabilità sia veramente disciplinata per categorie e per situazioni.

4. – Le peculiarità delle funzioni giurisdizionali possono suggerire condizioni e limiti alla responsabilità: dunque un regime specifico, diverso da quello degli altri pubblici funzionari.

5. – Tuttavia violerebbe l'articolo 28 e peccherebbe di irragionevolezza un regime che equivalesse a negazione totale di responsabilità.

Nella sentenza di ammissibilità del *referendum* relativo agli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, la Corte, poi, ha recentemente ribadito che in base all'articolo 28 della Costituzione vi è « posto per scelte legislative... plurime, anche se non illimitate, in quanto la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, specie in considerazione dei disposti costituzionali appositamente dettati per la magistratura (articoli 101 e 113), a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni ».

Quest'ultimo riferimento all'intero titolo IV della Costituzione, e dunque al ruolo complessivo della magistratura nell'ordinamento repubblicano, ha una notevole importanza perché indica se non una strada quanto meno un riferimento obbligato che il legislatore pure deve tenere presente nel disciplinare la delicata questione della responsabilità civile del magistrato: non potendosi limitare a una lettura secca dell'articolo 28 (sia pure interpretato alla luce delle sentenze della Corte stessa), ma dovendo necessariamente individuare una normativa sulla responsabilità del giudice che, nella tutela dei diritti dei cittadini, garantisca nel contempo quell'autonomia e quell'indipendenza (e quella libertà di convincimento del singolo magistrato) senza delle quali non c'è imparzialità, valore che al cittadino pure dev'essere garantito senza

di che la possibilità di agire in giudizio contro eventuali danni ingiustamente subiti a causa del comportamento del magistrato sarebbe ben povera cosa.

In concreto, per essere coerente con i princìpi costituzionali una disciplina della responsabilità civile del magistrato deve tenere conto delle necessarie garanzie di indipendenza ed autonomia dell'ordine giudiziario, come del singolo magistrato, e al tempo stesso tutelare i diritti dei cittadini in misura più efficace di quella garantita dalla normativa abrogata (normativa alla quale non a caso quasi nessuno ha fatto ricorso).

* * *

Se quelli sopra delineati rappresentano il quadro storico-giuridico e i princìpi di carattere costituzionale cui una nuova normativa della responsabilità del magistrato deve fare riferimento, un esame delle disposizioni vigenti nei principali paesi offre interessanti motivi di riflessione e dimostra che dovunque esiste per la responsabilità dei magistrati una disciplina del tutto peculiare.

In *Portogallo* in linea di principio i magistrati non sono civilmente responsabili delle loro decisioni giurisdizionali. Responsabile degli eventuali danni derivati ai diritti dei cittadini dalle loro decisioni è lo Stato. Il magistrato risponde in caso di reato. Negli altri casi la sua responsabilità civile si attiva a seguito di rivalsa dello Stato.

L'articolo 5 della legge n. 21 del 1985 (statuto dei magistrati), infatti, recita: « ... ad eccezione di quei casi nei quali l'errore costituisce reato la responsabilità civile può essere riconosciuta mediante azioni di rivalsa dello Stato contro il magistrato ».

Nella *Germania federale* norma chiave è l'articolo 839 del BGB (Buergerliches Gesetzbuch), il quale riguarda non il magistrato ma tutti i pubblici funzionari.

Esso stabilisce che essi sono responsabili degli atti dolosi o colposi compiuti in violazione del loro dovere d'ufficio. Tuttavia l'articolo 34 del BV (BundesVerfassung) stabilisce che in caso di violazione dei doveri d'ufficio la responsabilità è dello Stato o dell'ente pubblico presso cui il funzionario opera. Lo stesso articolo 34, e l'articolo 78 del BBG (Bundesbeamtengesetz), inoltre, prevedono la facoltà di regresso nei casi di dolo e colpa grave, facoltà cui si fa di rado ricorso.

Va aggiunto, peraltro, che il comma 2 del citato articolo 839 BGB limita la responsabilità sancita al primo comma, in caso di violazione dei doveri d'ufficio in sede giudiziaria: e la limita ai casi di dolo. Il risultato è che la responsabilità del giudice per violazione dei doveri d'ufficio è quasi sempre esclusa. E che il giudice ha una posizione oggettiva di privilegio rispetto agli altri funzionari pubblici.

In *Francia* ai cui codici, napoleonici si sono ispirati quelli di molti altri paesi, vige attualmente un complesso di disposizioni le quali prevedono da un lato la responsabilità solo indiretta del magistrato, dall'altro un'individuazione restrittiva delle fattispecie che consentono al cittadino danneggiato di citare lo Stato. Si tratta delle stesse previste dalla abrogata normativa italiana, più la colpa grave. Tuttavia, la facoltà di rivalsa dello Stato sul giudice c'è solo nei casi di dolo, frode e concussione, e non c'è nel caso di colpa grave.

Nel *Regno Unito* si può parlare di una vera e propria immunità dei giudici nell'esercizio delle loro funzioni. In effetti, fino a tempi recenti, la posizione dei « giudici di pace » (che trattano una parte numericamente rilevante del contenzioso) era teoricamente diversa da quella dei giudici delle corti superiori: ma nel 1985 la Camera dei Lords parificò sotto il profilo della responsabilità (anche in caso di dolo) i « giudici di pace » ai giudici delle corti superiori. Unica ipotesi di responsabilità si ha nel caso in cui il « giudice di pace » provochi un danno attraverso l'emanazione di un atto per il quale non abbia alcuna competenza. Ma la tutela dell'indipendenza dei giudici giunge a prevedere, in questi rarissimi casi, un indennizzo da parte dello Stato

al giudice. Con tale sola eccezione dunque in Inghilterra non si può agire contro un magistrato sostenendo che ha agito con dolo o al di fuori della propria giurisdizione: tali motivazioni possono servire solo per proporre un'eventuale causa d'appello.

Negli *USA* tutte le corti a competenza generale sono dotate di immunità assoluta dalla responsabilità civile per i propri atti giudiziari. Si è giunti persino al riconoscimento da parte della Corte Suprema dell'immunità in un caso di operato del giudice che fu essere definito come « estremo » e « oltraggioso ».

In *Spagna* la Costituzione del 1978 e la legge organica sul potere giudiziario (LOPJ) del 1985 prevedono la possibilità di citare in giudizio direttamente il giudice (per responsabilità civile) e lo Stato (per ottenere la riparazione dell'errore giudiziario, pure costituzionalmente garantita).

Il sistema spagnolo sembra essere quello che « apre » di più alla responsabilità civile del giudice.

La Costituzione del 1978 (articolo 121) afferma che i danni causati da errore giudiziario, così come quelli conseguenza dell'anormale funzionamento dell'amministrazione della giustizia, danno diritto a risarcimento a carico dello Stato. D'altra parte l'articolo 8 della LOPJ dice che i magistrati rispondono civilmente e penalmente delle violazioni della legge che eventualmente commettano nei casi e nella forma che la legge prescrive. In particolare la responsabilità civile è limitata al risarcimento dei danni causati ai privati, alle società e allo Stato quando nell'esercizio delle sue funzioni il magistrato infrange la legge « per negligenza o ignoranza inescusabile ».

In *Austria* la responsabilità civile è solo dello Stato, il quale può esercitare azione di regresso verso il magistrato in casi di dolo o grave negligenza.

Ogni responsabilità è esclusa se il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno avvalendosi degli ordinari strumenti di impugnazione.

Per quel che riguarda gli organi collegiali la responsabilità tocca solo coloro che hanno votato a favore della decisione contestata.

L'ordinamento, infine, prevede i concetti di errore scusabile e negligenza lieve. Nel primo caso non c'è responsabilità civile; nel secondo il risarcimento è ridotto nel suo importo.

In *Giappone* la responsabilità civile può essere fatta valere nei confronti dello Stato il quale, in caso di dolo o colpa grave ha la facoltà di rivalersi.

La giurisprudenza si è poi mossa in senso fortemente limitativo: per esempio è esclusa qualsiasi possibilità di risarcimento nel caso di sentenza anche illegale passata in giudicato; né è ammesso il riesame.

In *Svizzera* la situazione è assai differenziata tra i diversi cantoni.

Per quel che riguarda il ristretto corpo dei giudici federali, il cittadino può chiamare a rispondere solo la Confederazione: essa a sua volta potrà rivalersi in caso di dolo o negligenza grave nei confronti del magistrato.

Tuttavia la legge esclude qualsiasi responsabilità relativamente alle sentenze passate in giudicato anche in caso di dolo.

Concludendo, l'esame della normativa presente in questi nove paesi consente di formulare le seguenti osservazioni:

A) Nei paesi di *common law* (Regno Unito, USA) vige un sistema di virtuale « immunità » che, nel caso americano, raggiunge, in relazione alle funzioni giurisdizionali, l'impunità. Nel caso britannico c'è una qualche distinzione fra giudici di pace e giudici delle *higher courts*, ma essa appare più teorica che sostanziale, e riguarda in ogni caso solo gli atti compiuti al di fuori della propria competenza giurisdizionale.

B) Nei paesi di diritto scritto (Austria, Francia, Germania Federale, Giappone, Portogallo, Svizzera, Spagna), con la sola parziale eccezione della Spagna, l'azione civile per risarcimento di danni:

1) si può intentare solo in un novero limitato di casi;

2) si può intentare solo contro lo Stato.

C) In questi paesi, poi, esiste in generale una facoltà di regresso dello Stato sul magistrato (ove il danno risarcito sia stato determinato da suo comportamento doloso o colposo: ma si parla dappertutto di colpa grave).

D) La colpa che dà luogo a possibilità di regresso contro il magistrato è variamente definita; si tratta comunque di colpa grave e trova riferimenti in espressioni come « ignoranza inescusabile », « grave negligenza » e così via.

E) Vi sono peraltro ordinamenti (per esempio quello tedesco) dove il regresso è possibile solo in caso di dolo.

F) Vi sono infine ordinamenti (Svizzera, Giappone) in cui la tutela della cosa giudicata è così netta da non ammettere (neppure in caso di dolo) alcun tipo di azione civile in presenza di una sentenza definitiva.

* * *

Passando ora all'esame del testo licenziato dalla Commissione va preliminarmente osservato che alla sua formulazione si è giunti attraverso un approfondito confronto nel corso del quale sono state tenute presenti, sia le osservazioni sviluppate nel corso della discussione svoltasi al Senato nella passata legislatura intorno al progetto di legge proposto dal Ministro Rognoni, sia i contributi offerti dal più ampio dibattito che negli ultimi mesi si è svolto nel paese.

In particolare, il testo unificato è modellato sul disegno di legge del Ministro Vassalli, depositato alla Camera il primo dicembre di quest'anno, ma recepisce anche una serie di indicazioni contenute nei vari progetti che i diversi gruppi parlamentari avevano presentato già prima della prova referendaria, o hanno presentato immediatamente dopo la stessa.

Attraverso il dibattito in Comitato Ristretto prima, e in Commissione poi, si è cercato di individuare una serie di istituti, in parte già presenti nell'ordinamento, al fine di contemperare i due valori costituzionalmente protetti, che ho prima ricordato, cioè quello del diritto dei cittadini alla riparazione, in ipotesi determinate, dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività giudiziaria e l'altro dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

Tenuto conto anche della legislazione vigente negli altri stati, l'obiettivo indicato è apparso realizzabile attraverso una chiara individuazione normativa delle fattispecie colpose da sanzionare con la responsabilità civile, l'apprestamento di un filtro rappresentato dal giudizio previo di ammissibilità, la previsione che l'azione da parte del cittadino sia diretta contro lo Stato e che il magistrato sia chiamato a rispondere solo in sede rivalsa, la determinazione di limiti quantitativi alla responsabilità patrimoniale del magistrato.

Per quanto riguarda il merito dei singoli articoli, all'articolo 1 viene definito l'ambito di applicazione della legge. Conformemente all'indicazione contenuta nel disegno di legge governativo e nella maggior parte delle proposte di iniziativa parlamentare, si è ritenuto che la nuova disciplina debba essere estesa, oltre che ai magistrati ordinari, anche a quelli delle giurisdizioni speciali, nonché a tutti coloro che partecipano all'esercizio di funzioni giurisdizionali. A tale soluzione si è giunti, sia in considerazione dei dubbi di costituzionalità che una limitazione delle norme solo ad alcune categorie di magistrati avrebbe sollevato, sia in considerazione del fatto che la dottrina prevalente ed alcune pronunce giurisdizionali (cfr. sentenza Corte dei conti n. 35 del 12 maggio 1975 e sentenza Corte d'appello di Lecce, 20 settembre 1986) avevano ritenuto che già l'azione di responsabilità civile, di cui all'articolo 55 del codice di procedura civile, fosse esperibile anche nei confronti dei magistrati amministrativi o delle giurisdizioni speciali.

L'articolo 2 prevede che l'azione per ottenere il risarcimento dei danni provocati da un provvedimento giudiziario debba essere proposta soltanto nei confronti dello Stato. Si è voluto in questo modo impedire l'impatto diretto fra il cittadino e il magistrato ed evitare che l'azione di risarcimento possa essere strutturalmente usata per creare motivi di ricusazione nei confronti di giudici « sgraditi ».

Condizione per la proponibilità dell'azione è che il danno ingiusto non sia stato riparato con i mezzi di impugnazione ordinaria.

Qualora il danno discendente dal provvedimento del magistrato non sia riparabile con mezzi di impugnazione o questi non esistano, l'azione è proponibile solo quando è esaurita la fase o il grado del giudizio nell'ambito dei quali si è verificato il fatto lesivo.

È altresì richiesto che il provvedimento giudiziario che ha provocato il danno sia stato posto in essere con dolo o colpa grave del magistrato. Ed è escluso che l'attività di interpretazione del diritto o di valutazione del fatto dia luogo a responsabilità.

La colpa grave è stata tipizzata attraverso l'individuazione di tre precise fattispecie: 1) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; 2) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; 3) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Con la formula di cui al punto 1 si sono volute ricomprendere le fattispecie che in alcune proposte di legge erano state più dettagliatamente individuate nella disapplicazione di una legge vigente o nell'applicazione di una legge non più vigente, nonché nell'emissione di un provvedimento privo di motivazione, quando la motivazione è richiesta dalla legge.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui ai punti 2 e 3 è stabilito che il fatto, affermato o negato, non doveva costituire un punto controverso su cui spettava al provvedimento del giudice pronunciarsi.

L'articolo 3 si occupa della responsabilità per atti omissivi (cerca cioè di dare un'esplicitazione al concetto di denegata giustizia già presente nell'articolo 783 del codice di procedura civile del 1865).

Il primo comma sancisce il diritto al risarcimento nel caso che il magistrato ometta o ritardi senza giustificato motivo il compimento di atti che riguardano la libertà personale dell'imputato. Il secondo comma prevede che, nel caso di atti per cui è fissato dalla legge un termine, si configuri un comportamento che dà diritto al risarcimento qualora, trascorso tale termine, la parte abbia presentato istanza per ottenere il provvedimento e siano passati senza giustificato motivo ulteriori 30 giorni dalla data di deposito in cancelleria. Il dirigente dell'ufficio può prorogare il termine di 30 giorni per non più di tre mesi dalla data di deposito dell'istanza.

Tale ultima previsione (contenuta nel terzo comma) è stata introdotta in considerazione del fatto che, stante l'entità dell'arretrato esistente presso alcune sedi giudiziarie, eventuali atti di messa in mora potrebbero creare una situazione cui sarebbe difficile far fronte.

La competenza a giudicare in ordine alle azioni di risarcimento di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è attribuita dall'articolo 4 al tribunale della città sede di distretto più vicino, rispetto al distretto nel quale è compreso l'ufficio competente secondo le norme ordinarie. Nel caso in cui il magistrato sia stato trasferito a ufficio compreso nel distretto limitrofo così individuato, la competenza viene attribuita al tribunale della città sede di altro distretto più vicino al primo.

L'azione può essere proposta entro due anni a partire, o dal passaggio in giudicato della sentenza, ovvero dalla data di esaurimento della fase processuale o del grado di giudizio in cui si è verificato il fatto che ha cagionato il danno, quando lo stesso non è riparabile con i mezzi di impugnazione o gli stessi mancano. In questo secondo caso l'azione può essere esercitata anche se la fase processuale o il grado di giudizio non si siano conclusi, ma a decorrere dal terzo anno dal fatto

(e ciò allo scopo di evitare qualsiasi forma di volontario o involontario « ostruzionismo »).

L'articolo 5 istituisce l'opportunità filtro preliminare nei confronti di azioni che risultino manifestamente infondate o proposte senza il rispetto dei termini. Si è a lungo dibattuto in seno al Comitato ristretto, e al di fuori, in sede pubblicistica e dottrinaria, sull'opportunità di affidare questa preventiva delibazione al giudice ordinario o non piuttsto al Consiglio superiore della magistratura.

La conclusione cui la Commissione è pervenuta di non sottrarre al giudice adìto questo compito appare la più rispondente ai princìpi generali dell'ordinamento e si ricollega alla previsione del vecchio codice di procedura civile del 1865 che affidava tale delibazione alla Corte di appello o alla Corte di cassazione competenti a giudicare dell'azione stessa.

Sull'ammissibilità della domanda il tribunale si pronuncia con decreto motivato deliberato in Camera di consiglio. Il decreto è impugnabile in Corte d'appello e contro il decreto della Corte d'appello può essere proposto ricorso alla Cassazione.

Nei casi in cui l'azione sia ritenuta ammissibile, copia della citazione viene trasmessa al titolare dell'azione disciplinare.

L'articolo 6 prevede che il magistrato cui viene addebitato il comportamento che avrebbe cagionato un danno ingiusto possa intervenire in sede di giudizio di ammissibilità e in sede di giudizio contro lo Stato solo a titolo di « intervento volontario » come disciplinato dal 2° comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile, il quale prevede la facoltà di intervenire in un processo tra altre persone « per sostenere le ragioni di una delle parti, quando si abbia un proprio interesse ». A questo fine al magistrato dev'essere data tempestiva comunicazione dell'avvio dell'azione.

Lo stesso articolo 6 al secondo comma specifica che la sentenza nel giudizio contro lo Stato non fa stato, né ai fini del giudizio di rivalsa contro il magistrato, né ai fini del giudizio disciplinare.

Entrambi dunque mantengono la loro autonomia nei confronti del giudizio contro lo stato e fra di sé, indispensabile per assicurare al massimo il rispetto in questi ultimi procedimenti del principio costituzionale di garanzia dell'indipendenza ed imparzialità della magistratura.

L'azione di rivalsa, da esercitarsi entro un anno (e non facoltativa come in alcuni precedenti progetti), è prevista dall'articolo 7, il quale al comma 2 limita ai soli casi di dolo la rivalsa nei confronti degli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giurisdizionali, distinguendo così costoro dai magistrati di carriera. Esigenze ordinamentali più ampie hanno indotto a questa scelta per evitare il rischio di una vera e propria « fuga » degli estranei dalla partecipazione a funzioni giudiziarie (ci si riferisce soprattutto ai giudici popolari delle corti d'assise).

Il successivo articolo 8 attribuisce al Ministro del tesoro la competenza ad esercitare l'azione di rivalsa. A giudicare è lo stesso tribunale competente per l'azione di risarcimento contro lo Stato.

Il comma 3 pone un limite patrimoniale alla misura della rivalsa che globalmente non potrà superare l'importo di un terzo dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali percepito dal magistrato al momento in cui l'azione di risarcimento poteva essere proposta. Il tetto previsto dal successivo comma 4 per gli estranei è pari al terzo dello stipendio iniziale annuo netto del giudice di tribunale. Nel caso in cui l'estraneo percepisca un reddito inferiore sarà chiamato a rispondere fino a un terzo di questo.

Il limite alla misura della responsabilità patrimoniale del magistrato va inteso come limite complessivo anche nell'ipotesi auspicabile di scuola, di più azioni di rivalsa nei suoi confronti.

L'articolo 9 prevede che l'autorità competente a promuovere l'azione disciplinare, qualora questa non sia stata già iniziata debba esercitarla entro due mesi

dalla ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità dell'azione di risarcimento.

Fermo restando che il problema di una diversa normativa della responsabilità disciplinare dovrà essere compiutamente definito attraverso l'esame dell'apposito disegno di legge governativo e delle altre proposte presentate in materia, e pur restando il procedimento disciplinare autonomo rispetto a quello giudiziario è apparso opportuno attivare immediatamente il giudizio disciplinare, in presenza di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato per comportamento doloso o colposo del magistrato, giudicata ammissibile. Come ho prima ricordato, è, infatti, in questa sede che in modo più penetrante possono essere censurati quei comportamenti che configurano la violazione dei doveri del giudice.

Pur non facendo ovviamente stato nel giudizio di rivalsa l'eventuale pronuncia emessa in sede disciplinare, stante l'autonomia dei due procedimenti, gli atti del giudizio disciplinare potranno essere acquisiti su istanza di parte o di ufficio nel corso del giudizio di rivalsa.

L'articolo 10 affronta uno dei temi che ha maggiormente travagliato la Commissione: quello della responsabilità degli organi collegiali.

Le difficoltà tecniche da superare erano di due tipi: la prima riguardava la possibilità di separare la responsabilità di ciascun membro dell'organo collegiale rispetto al collegio, la seconda di individuare – tramite una analitica valutazione dell'ampia casistica esistente – le varie tipologie di organi giudiziari collegiali, agganciando ad esse normative specifiche.

Per il primo aspetto si è adottata una soluzione che appare logicamente e tecnicamente adeguata: il secondo comma dell'articolo 10, infatti, prevede che la responsabilità possa riguardare i componenti del collegio oppure un singolo magistrato quando la violazione del diritto è stata la conseguenza dell'inosservanza di specifici obblighi che allo stesso competono.

Per il secondo aspetto si è ritenuto che l'applicazione delle singole normative, ovvero l'interpretazione delle fattispecie concrete alla luce dei princìpi generali del nostro ordinamento, possano costituire la via migliore per una applicazione non arbitraria della norma di cui al primo comma. E in questa ottica sarà essenziale l'opera della giurisprudenza per la migliore definizione dei contenuti.

In relazione alla responsabilità civile per fatti che integrano fattispecie penalmente rilevanti, l'articolo 11 conferma la normativa vigente. In caso di responsabilità per fatti costituenti reato il cittadino può agire direttamente anche nei confronti del magistrato, costituendosi parte civile nel processo penale, o esercitando l'azione civile a seguito dell'eventuale sentenza di condanna.

Norme particolari a tutela dei cittadini con un reddito inferiore ai dieci milioni annui sono previste dall'articolo 12. Per essi la legge prevede la gratuità del giudizio e il patrocinio a spese dello Stato secondo le norme stabilite dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di controversie individuali di lavoro. Con ciò si deroga alla normativa ordinaria sul gratuito patrocinio stabilita dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, la quale affida a commissioni apposite, istituite presso ogni tribunale, ogni Corte d'appello e la Corte di cassazione, e composte per due terzi da magistrati, la valutazione sull'ammissibilità al gratuito patrocinio. La normativa in deroga si spiega con la volontà di evitare una forma di sindacato che potrebbe far pensare, proprio nei confronti dei cittadini in condizioni più disagiate, a una sorta di ulteriore « filtro » rispetto all'azione.

L'articolo 13 dichiara l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova normativa ed esplicita la deroga all'articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che attribuisce alla Corte dei conti la competenza a conoscere delle azioni a titolo di rivalsa dello Stato nei confronti dei pubblici funzionari. Si tratta della logica conseguenza della

scelta compiuta nel testo di attribuire il giudizio di rivalsa alla magistratura ordinaria, sia pure secondo norme di competenza specifiche.

La quantificazione della spesa e la relativa copertura sono oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 14.

Quanto all'entrata in vigore, in deroga alle norme ordinarie in materia di *vacatio legis*, l'articolo 15 prevede che la legge trovi applicazione a partire dal 7 aprile 1988, giorno in cui in base alla legge vigente e a al successivo decreto presidenziale perdono efficacia le norme abrogate a seguito del *referendum* del novembre 1987. È inoltre stabilito che la legge non si applichi comunque ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.

Onorevoli colleghi, sono queste le linee portanti del provvedimento che la Commissione giustizia sottopone oggi al vaglio dell'Aula.

Dal dibattito in assemblea emergeranno certamente indicazioni tali da consentire una più precisa formulazione di alcune norme. Ma l'insieme del provvedimento pare al relatore un punto di equilibrio fra le varie tesi che sono state sostenute dalle diverse forze politiche. E pare altresì una risposta in grado di fugare le preoccupazioni che attraverso la nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati potessero essere introdotti elementi che avrebbero reso più difficile il funzionamento della giustizia.

La loro tempestiva approvazione da parte di questa Camera creerà le premesse per evitare il pericolo di un vuoto legislativo e sarà la prova della capacità del Parlamento di rispondere in modo adeguato alle attese dei cittadini e della stessa magistratura, attraverso una soluzione che riafferma sì il principio secondo il quale « un potere senza responsabilità è incompatibile col sistema democratico », ma al tempo stesso non altera l'equilibrio tra i poteri delineato dalla Carta costituzionale.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE.

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

ART. 1.

(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai magistrati ordinari, compresi i magistrati del pubblico ministero, ai magistrati della giustizia amministrativa e contabile, ai magistrati militari, compresi quelli del pubblico ministero, ai magistrati delle giurisdizioni speciali, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

2. Nelle disposizioni che seguono il termine « magistrato » comprende tutti i soggetti indicati nel comma 1.

ART. 2.

(Responsabilità per dolo o colpa grave).

1. Chi ha subito un danno ingiusto, non riparato con i mezzi di impugnazione ordinari, per effetto di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

2. Qualora il danno non sia riparabile con i mezzi di impugnazione ordinari o se questi non sono previsti, l'azione civile è proponibile soltanto quando è esaurita la fase o il grado del giudizio nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

3. Non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione del diritto e di valutazione del fatto nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

4. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

5. Nelle ipotesi previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 4, è necessario che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza o il provvedimento ebbe a pronunciarsi.

ART. 3.

(Risarcimento del danno per diniego di giustizia).

1. Costituisce diniego di giustizia l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo del magistrato nel compimento di atti concernenti la libertà personale dell'imputato.

2. Costituisce altresì diniego di giustizia l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine previsto dalla legge per il compimento di un atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria.

3. Per gravi motivi il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio, ma non può comunque superare tre mesi dalla data di deposito dell'istanza.

ART. 4.

(Competenza e termini per l'azione).

1. Competente per l'azione è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le norme

ordinarie, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

2. L'azione deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono:

a) dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;

b) dalla data di esaurimento della fase o del grado nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.

3. Nel caso indicato alla lettera *b)* del comma 2, l'azione può essere esercitata a decorrere dal terzo anno dalla data del fatto se in tale termine non si è conclusa la fase o il grado.

ART. 5.

(Ammissibilità dell'azione).

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità dell'azione di cui all'articolo 2.

2. La deliberazione è adottata immediatamente dopo la prima udienza.

3. L'azione è inammissibile quando non sono rispettati i termini e le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile innanzi alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato. Contro il decreto della corte di appello può essere proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.

5. Il giudice che ammette definitivamente la domanda ne trasmette copia al titolare dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato e restituisce gli atti al giudice competente per il procedimento.

ART. 6.

(Intervento del magistrato nel giudizio).

1. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento o il comportamento lesivo

può intervenire soltanto ai sensi del secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile, sia nel giudizio di ammissibilità sia nel giudizio contro lo Stato. A tal fine deve essergli data tempestiva comunicazione.

2. La sentenza non fa stato nel giudizio di rivalsa di cui all'articolo 7, né nel procedimento disciplinare.

ART. 7.

(Azione di rivalsa).

1. Lo Stato entro un anno dall'avvenuto risarcimento esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. Gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali rispondono soltanto in caso di dolo.

ART. 8.

(Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa).

1. L'azione è promossa dal Ministro del tesoro.

2. Competente per l'azione di rivalsa è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

3. La misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione del risarcimento è proponibile.

4. Per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, la misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio iniziale annuo, al netto

delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giurisdizionali percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale netto del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa, anche se proposta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio o del reddito annuo, al tempo in cui l'azione del risarcimento è proponibile.

ART. 9.

(Azione disciplinare).

1. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione per i magistrati ordinari e il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi esercitano l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.

ART. 10.

(Organi collegiali).

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

2. La responsabilità può riguardare i componenti il collegio ovvero un singolo componente quando la violazione del diritto è conseguenza di inosservanza di doveri che personalmente gli competono.

ART. 11.

(Responsabilità civile per fatti costituenti reato).

1. Se il magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ha commesso un fatto costituente reato, il danneggiato ha diritto di costituirsi parte civile nel processo penale e di esercitare l'azione civile in seguito a condanna penale, secondo le disposizioni vigenti.

ART. 12.

(Patrocinio gratuito per i meno abbienti).

1. Chi ha un reddito effettivo annuo inferiore a lire dieci milioni ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.

ART. 13.

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili e deroga a disposizioni vigenti).

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. La presente legge deroga alle norme contenute nell'articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, limitatamente alla responsabilità a titolo di rivalsa.

ART. 14.

(Clausola finanziaria).

1. Agli oneri previsti dall'articolo 12 della presente legge, stimati a partire dal-

l'esercizio 1988 in lire 2.000 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla rubrica: Ministero di grazia e giustizia, voce « Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito ».

2. Gli altri oneri derivanti dalla attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire « per memoria » nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il 7 aprile 1988.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 7, anteriormente alla sua entrata in vigore.

PROPOSTE DI LEGGE N. 1142

—

ART. 1.

(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai magistrati ordinari, compresi i magistrati del pubblico ministero.

ART. 2.

(Responsabilità per dolo o colpa grave).

1. Chi, per effetto di un provvedimento posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, ha subìto un danno ingiusto, può agire nei confronti dello Stato e del magistrato, tenuti in solido al risarcimento del danno.

2. L'azione civile è proponibile soltanto quando è esaurita la fase o il grado del giudizio, nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di esaurimento della fase o del grado, o comunque entro tre anni dalla data del fatto se in questo termine la fase o il grado non si è ancora concluso.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontestabilmente dagli atti del procedimento;

d) la totale carenza di motivazione nei provvedimenti in cui la motivazione è richiesta dalla legge.

4. In ogni caso, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, non può dar luogo a responsabilità per danno l'attività di interpretazione del diritto e valutazione del fatto.

ART. 3.

(Responsabilità per provvedimenti cautelari).

1. L'azione di danno può essere proposta anche nei casi di adozione, revoca o diniego, in sede penale, civile o amministrativa dei provvedimenti cautelari.

2. Se non sono previsti altri rimedi giurisdizionali, contro i provvedimenti cautelari o d'urgenza in sede civile è sempre ammesso reclamo nei modi e nei termini di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo, in tribunale o in corte d'appello, si propone al collegio. L'organo cui è proposto il reclamo può, in attesa della decisione, sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L'azione di danno può essere esercitata dopo che siano stati esperiti i mezzi di impugnazione secondo le norme vigenti e i rimedi previsti dal comma 2.

ART. 4.

(Responsabilità per diniego di giustizia).

1. Danno luogo a responsabilità l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti quando:

a) la legge fissa al giudice i termini perentori;

b) la parte ha presentato istanza al giudice per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Per gravi motivi il termine può essere prorogato dal dirigente dell'uf-

ficio, con provvedimento motivato e su richiesta del magistrato, ma non può comunque superare tre mesi dalla data di deposito dell'istanza.

ART. 5.

(Procedibilità dell'azione nei confronti del magistrato).

1. Per la procedibilità dell'azione nei confronti del magistrato è richiesta l'autorizzazione del Consiglio superiore della Magistratura al quale, a tal fine, l'attore deve notificare la propria domanda.

2. Il Consiglio superiore della Magistratura delibera in ordine alla domanda di autorizzazione entro il termine di sessanta giorni. Ove tale termine sia inutilmente trascorso l'autorizzazione si intende concessa.

3. In ogni caso il Consiglio superiore della Magistratura informa dei fatti i titolari dell'azione disciplinare.

4. Ove l'autorizzazione sia stata concessa l'azione disciplinare deve essere promossa entro trenta giorni dalla comunicazione.

ART. 6.

(Intervento nel giudizio contro lo Stato).

1. Il magistrato interessato può intervenire nel giudizio anche quando non sia stata concessa dal Consiglio superiore della Magistratura autorizzazione a procedere.

ART. 7.

(Esecuzione della condanna - Azione disciplinare).

1. In caso di condanna dello Stato e del magistrato, l'azione esecutiva può essere esercitata soltanto nei confronti del primo, con esclusione dell'azione di regresso.

2. Della condanna definitiva è data comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare.

3. L'azione disciplinare deve essere proseguita, ai fini dell'applicazione della sanzione, entro trenta giorni da tale comunicazione.

4. In ogni caso la sentenza definitiva di condanna fa stato nel giudizio disciplinare.

ART. 8.

(Difesa in giudizio).

1. Il magistrato può affidare, senza alcun onere, la propria difesa all'Avvocatura dello Stato.

ART. 9.

(Riparazione per atti giudiziari).

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione, prevista dalle norme vigenti, a favore delle vittime di errori giudiziari o di ingiusta detenzione.

ART. 10.

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili e deroga a disposizioni vigenti).

1. Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. La presente legge deroga alle norme contenute nell'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, limitatamente alla responsabilità dei magistrati a titolo di rivalsa.

ART. 11.

(Clausola finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno 1987 ed in lire 5.000

milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario (istituzione del giudice di pace) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

N. 1489

—

ART. 1.

(Diritto all'integrale riparazione del danno).

1. Ha diritto all'integrale riparazione chiunque ha subìto un danno ingiusto:

a) a causa di un fatto costituente reato commesso da un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;

b) a causa di provvedimenti o atti giudiziari dolosi o abnormi;

c) per diniego di giustizia.

ART. 2.

(Responsabilità civile da reato).

1. Chiunque ha subìto un danno ingiusto a causa di un fatto costituente reato, commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, può esercitare l'azione civile per la riparazione nei confronti del magistrato o dello Stato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

2. Il danneggiato può costituirsi parte civile nel processo penale.

3. Lo Stato agisce in via di regresso nei confronti del magistrato condannato per la ripetizione delle somme erogate a titolo di riparazione.

ART. 3.

(Provvedimenti abnormi).

1. Agli effetti della presente legge costituiscono provvedimenti abnormi:

a) l'applicazione di una legge non vigente;

b) la grave, evidente ed indiscutibile disapplicazione di una legge vigente;

c) un provedimento non riconducibile ad alcuna norma di legge;

d) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale del tutto privo di motivazione, nonché di ogni altro provvedimento del tutto privo di motivazione, quando questa è richiesta dalla legge;

e) un provvedimento fondato sull'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

f) un provvedimento fondato sulla negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontestabilmente dagli atti del procedimento.

2. Non può comunque dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione delle norme e di ricostruzione logica o di valutazione critica del fatto o della prova.

ART. 4.

(Diniego di giustizia).

1. Agli effetti della presente legge costituisce diniego di giustizia l'omissione o il ritardo nel compimento di atti giurisdizionali quando:

a) la legge fissa al giudice un termine per il compimento dell'atto;

b) la parte, dopo la scadenza del termine, ha presentato istanza al giudice per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito dell'istanza in cancelleria.

2. Costituisce inoltre diniego di giustizia l'indebito rifiuto di atti o provvedimenti giurisdizionali dovuti.

ART. 5.

(Modalità dell'esercizio dell'azione).

1. Nei casi previsti dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1 l'azione è proposta nei confronti dello Stato.

2. L'azione non può essere esercitata prima che siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione avverso il provvedimento o l'atto che ha causato il danno e comunque prima dell'esaurimento della fase processuale nella quale il provvedimento o l'atto è stato posto in essere.

3. Se il provvedimento o l'atto è stato posto in essere nel procedimento pretorile, l'azione non può essere esercitata prima che siano stati esperiti tutti i mezzi d'impugnazione e sinché il procedimento pende innanzi al pretore.

4. L'azione deve essere esercitata entro un anno dalla definizione del procedimento nel corso del quale il provvedimento o l'atto è stato emesso.

5. Le condizioni indicate nei commi precedenti devono essere osservate a pena di decadenza.

ART. 6.

(Ammissibilità della domanda).

1. Il giudice adito, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'eventuale inammissibilità della domanda.

2. La deliberazione è adottata subito dopo la prima udienza.

3. Nel procedimento davanti al tribunale, il giudice istruttore, dopo la prima udienza, riferisce al collegio in camera di consiglio.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile davanti al giudice d'appello, che pronunzia anch'esso in camera di consiglio con decreto motivato.

5. Oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, è inammissibile la domanda manifestamente infondata.

6. Il giudice, se non emette il decreto di inammissibilità della domanda, trasmette copia di quest'ultima al procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Ministro di grazia e giustizia se l'azione riguarda atti o provvedimenti emessi da un magistrato ordinario e, negli altri casi, al titolare dell'azione disciplinare; dà quindi disposizioni per l'ulteriore corso del processo.

7. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per la magistratura ordinaria, e gli altri titolari dell'azione disciplinare negli altri casi, ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, sono tenuti a dare immediatamente inizio all'azione disciplinare.

8. La decisione disciplinare non ha effetto nel giudizio di cui al presente articolo.

ART. 7.

(Intervento nel giudizio contro lo Stato).

1. Il magistrato interessato può intervenire nel giudizio per sostenere in via adesiva le ragioni dello Stato. A tale fine il giudice innanzi al quale pende il giudizio per la riparazione dispone, nella prima udienza, che ne sia data notizia al magistrato che ha emesso l'atto o il provvedimento.

2. È escluso in ogni caso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice.

3. La decisione non fa stato nel giudizio disciplinare né nel giudizio di regresso.

ART. 8.

(Testimonianza della persona danneggiata nel procedimento disciplinare).

1. Nel procedimento disciplinare iniziato a norma del comma 7 dell'articolo 6 dev'essere sentita la persona che si ritiene danneggiata.

ART. 9.

(Azione di regresso).

1. A seguito della riparazione del danno ai sensi dell'articolo 5, nei confronti del magistrato che ha cagionato un

danno ingiusto con dolo, ovvero con atti o provvedimenti abnormi determinati da colpa grave, ovvero con comportamenti costituenti diniego di giustizia ai sensi dell'articolo 4, e che per tali fatti è stato condannato in sede disciplinare, lo Stato agisce in via di regresso per un ammontare non superiore ad un terzo dello stipendio annuo al netto delle trattenute fiscali.

2. L'azione di regresso è esercitata obbligatoriamente dal Ministro del tesoro, dinanzi al giudice civile.

3. Nel determinare l'ammontare della somma dovuta, il giudice competente deve tener conto, oltre che dell'entità del danno, del grado della colpa e di ogni altra circostanza rilevante.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano anche nel caso di responsabilità civile da reato.

ART. 10.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai magistrati ordinari, compresi i magistrati della giustizia amministrativa e contabile, ed a quelli delle giurisdizioni speciali.

2. Nei confronti degli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, l'azione di regresso è esercitata a seguito della riparazione del danno, ai sensi dell'articolo 5, sempre che abbiano cagionato danno ingiusto con dolo, ovvero con atti o provvedimenti abnormi determinati da colpa grave, ovvero con comportamenti costituenti diniego di giustizia ai sensi dell'articolo 4, per un ammontare non superiore a quello corrispondente ad un terzo dello stipendio iniziale, al netto delle trattenute fiscali, dei magistrati di tribunale, ovvero il terzo dello stipendio effettivamente percepito o del reddito da lavoro autonomo, al netto delle trattenute fiscali, e per il minimo di un anno, se inferiore.

ART. 11.

(Competenza per territorio).

1. I procedimenti per la riparazione del danno e per l'azione di rivalsa sono di competenza del giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, salvo che in detto distretto il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tal caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.

ART. 12.

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili).

1. Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile.

ART. 13.

(Patrocinio gratuito per i meno abbienti).

1. Chi ha un reddito effettivo annuo inferiore a lire 10 milioni ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.

ART. 14.

(Oneri di spesa).

1. Agli oneri previsti dall'articolo 13 della presente legge, stimati a partire dall'esercizio 1988 in lire 2.000 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla rubrica: Ministero di grazia e giustizia, voce « Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito ».

2. Agli altri oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, considerati spesa obbligatoria, si fa fronte con uno stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Alla dotazione del relativo capitolo si provvede con prelevamento dal capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

N. 1580

—

ART. 1.

(Risarcimento del danno conseguente a reato).

1. Chi ha subìto un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato.

2. Il risarcimento può essere chiesto proponendo azione civile dopo la sentenza, salvo il diritto di costituirsi parte civile nel processo penale.

3. Se la condanna al risarcimento è pronunciata nei suoi confronti, lo Stato può promuovere azione civile contro il magistrato per ripetere l'intero importo della somma erogata.

4. Il diritto al risarcimento nei confronti dello Stato sussiste anche quando è pronunziata sentenza di assoluzione o di proscioglimento per motivi che non escludono l'esistenza del fatto colposo del magistrato.

5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche se il fatto è commesso da estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

ART. 2.

(Risarcimento del danno per provvedimenti giudiziari abnormi).

1. Chi, per effetto di un provvedimento giudiziario abnorme, ha subìto un danno ingiusto, non riparabile con i mezzi di impugnazione, ha diritto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Costituiscono provvedimenti giudiziari abnormi:

a) l'emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale senza motivazione e di ogni altro provvedimento senza motivazione quando questa è richiesta dalla legge;

b) la grave, manifesta e ingiustificabile violazione di legge;

c) un travisamento dei fatti consistente nell'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o nella negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento e sempre che l'una o l'altra sia stata rilevante sul contenuto del provvedimento.

3. In ogni caso non può dar luogo a responsabilità per danno l'attività di interpretazione del diritto e di ricostruzione o valutazione del fatto.

ART. 3.

(Risarcimento del danno per diniego di giustizia).

1. Chi, per effetto di omissione o ritardo del magistrato nel compimento di atti di ufficio, ha subìto un danno ingiusto, ha diritto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Il diritto al risarcimento sussiste quando, trascorso il termine previsto dalla legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza al giudice per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Per gravi motivi il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato e su richiesta del magistrato, ma non può comunque superare tre mesi dalla data di deposito dell'istanza in cancelleria.

ART. 4.

(Intervento del magistrato nel giudizio per il risarcimento).

1. Il magistrato interessato può intervenire nel giudizio per sostenere in via adesiva le ragioni dello Stato. A tal fine

il giudice, innanzi al quale pende il giudizio per il risarcimento, dispone, nella prima udienza, che ne sia data notizia al magistrato cui viene addebitato il comportamento lesivo.

2. È escluso in ogni caso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice.

3. La decisione non fa stato nel giudizio disciplinare.

ART. 5.

(Comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare).

1. Il giudice adito può dichiarare inammissibile l'azione di rivalsa anche in relazione all'ambito del regime di responsabilità di cui all'articolo 2. Il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato, soggetto a reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

2. All'esito dell'accertamento di cui al comma 1, il giudice comunica al titolare dell'azione disciplinare copia dell'atto di citazione e del provvedimento che dichiara ammissibile l'azione.

3. L'azione disciplinare, se non sia stata già iniziata, è promossa dall'autorità competente secondo le leggi vigenti entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 2.

ART. 6.

(Proponibilità dell'azione di risarcimento).

1. Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, l'azione non può essere proposta fino a che sia pendente il giudizio nel corso del quale il fatto si è verificato. La proposizione anteriore determina l'estinzione del diritto.

2. L'azione deve essere esercitata nel termine perentorio di un anno dalla definizione del giudizio nel corso del quale il fatto si è verificato.

3. Se la domanda è respinta e ricorre l'ipotesi prevista nell'articolo 96, comma 1, del codice di procedura civile, il soccombente è condannato, oltre che alle spese e al risarcimento del danno, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una pena pecuniaria di ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 8, comma 1.

ART. 7.

(Competenza per territorio).

1. Competente per l'azione è il tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello del distretto più vicino, in cui è compreso il giudice che sarebbe competente per territorio e per valore secondo le norme ordinarie, salvo che in detto ufficio o nell'ambito del relativo circondario ovvero in quello che sarebbe competente per il procedimento in grado di appello, il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte del distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto o sia venuto nel frattempo ad esercitare le sue funzioni.

ART. 8.

(Rivalsa da parte dello Stato).

1. Effettuato il risarcimento da parte dello Stato, il magistrato che, con atti o comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, ha cagionato il danno ingiusto e che per tali fatti è stato condannato in sede disciplinare, è tenuto al pagamento, a titolo di rivalsa, di una somma pari ad un terzo della somma erogata dallo Stato, entro il limite massimo di un terzo dello stipendio annuo al netto delle trattenute fiscali.

2. La sanzione di cui al comma 1 è riscossa secondo le modalità e con le garanzie previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscos-

sione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità per la emissione dell'ordine di pagamento.

ART. 9.

(Ambito del regime di responsabilità).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai magistrati ordinari, compresi i magistrati del pubblico ministero e ai magistrati della giustizia amministrativa e contabile.

ART. 10.

(Riparazione per atti giudiziari).

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione, prevista dalle norme vigenti, a favore delle vittime di errori giudiziari o di ingiusta detenzione.

ART. 11.

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili e deroga a disposizioni vigenti).

1. Sono abrogati in particolare gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile e l'articolo 328, secondo comma, del codice penale.

ART. 12.

(Clausola finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno 1987 ed in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario (Istituzione del giudice di pace) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 1834

—

ART. 1.

(Soggetti ai quali si applicano le norme sulla responsabilità).

1. I magistrati ordinari compresi quelli facenti parte del pubblico ministero, i magistrati della giustizia amministrativa e contabile, quelli delle giurisdizioni speciali, nonché i magistrati onorari e tutti coloro che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali sono sottoposti alle disposizioni della presente legge, ove vengono indicati con il termine di « magistrato ».

ART. 2.

(Casi di esclusione della responsabilità).

1. In nessun caso può dar luogo a responsabilità per danno, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, l'attività di interpretazione del diritto, di valutazione o di ricostruzione del fatto e della prova e l'uso di poteri discrezionali.

ART. 3.

(Risarcimento del danno conseguente a reato).

1. Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto al risarcimento sia nei confronti del magistrato stesso che dello Stato.

2. Il risarcimento può essere chiesto secondo le regole ordinarie sia mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, sia mediante la proposizione di un'autonoma azione civile.

3. Nell'ipotesi in cui lo Stato sia stato condannato al risarcimento per reato commesso dal magistrato, può agire in rivalsa nei suoi confronti per ripetere l'intero importo della somma erogata.

4. L'azione civile nei confronti del magistrato e dello Stato deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, o di proscioglimento per amnistia o per prescrizione.

ART. 4.

(Responsabilità per denegata giustizia).

1. Danno luogo a responsabilità, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti allorquando la legge fissa un termine e la parte ha presentato allo stesso istanza volta a ottenere il provvedimento, e sono decorsi trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria, senza giustificato motivo.

2. Tale termine su istanza del magistrato può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio con provvedimento motivato, fino al massimo di mesi tre, e, nell'ipotesi di sentenza concernente provvedimenti penali particolarmente complessi, con un numero di imputati superiori a cento, sino ad un anno.

3. L'azione deve esere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui è scaduto il termine ordinario o prorogato di cui ai commi precedenti.

ART. 5.

(Responsabilità per colpa grave).

1. Chi, per effetto di un comportamento posto in essere dal magistrato con colpa grave nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, ha subìto un danno ingiusto, può agire per ottenere il risarcimento del danno.

2. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 2, costituiscono colpa grave:

a) l'emissione di provvedimenti fondati su norme non in vigore, o adottati disapplicando, in modo grave, manifesto ed indiscutibile, norme vigenti;

b) la grave, evidente ed ingiustificabile violazione di legge;

c) l'esercizio di potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi;

d) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

e) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, e che sia stato espressamente evidenziato al magistrato dalle parti.

3. L'azione di responsabilità per colpa grave non può essere proposta prima della definizione, con sentenza passata in giudicato o con sentenza istruttoria definitiva, del processo in cui si è verificata la condotta oggetto dell'azione stessa. L'eventuale proposizione dell'azione, in contrasto con il disposto della norma di cui al comma 2, non costituisce causa di astensione o di ricusazione del magistrato; alla dichiarazione di inammissibilità dell'azione consegue, nei confronti del proponente, la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni, a favore della Cassa delle ammende.

4. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui la sentenza indicata al comma 3 è passata in giudicato.

5. Nell'ipotesi di riapertura dell'istruzione, il giudizio civile eventualmente iniziato resta sospeso sino alla completa definizione del processo penale.

ART. 6.

(Responsabilità dello Stato e intervento del magistrato nel giudizio. Ammissibilità dell'azione).

1. Nei casi di cui all'articolo 5 l'azione civile è proposta nei confronti dello Stato, ma il magistrato interessato può intervenire nel giudizio in via adesiva. A tale scopo il giudice, innanzi al quale pende il giudizio per il risarcimento, dispone, nella prima udienza, che ne sia data notizia a colui al quale viene addebitato il comportamento. È escluso in ogni caso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice.

2. Nella seconda udienza, il giudice adito, sentite le parti nonché il magistrato, anche se non interveniente, preliminarmente dichiara con decreto motivato, emesso in camera di consiglio, l'ammissibilità o meno dell'azione promossa contro lo Stato ai sensi dell'articolo 5. L'eventuale decreto di inammissibilità è impugnabile davanti al giudice d'appello che parimenti decide in camera di consiglio, con decreto motivato.

ART. 7.

(Giudizio di rivalsa).

1. Effettuato il risarcimento, lo Stato deve rivalersi nei confronti del magistrato.

2. Il giudizio di rivalsa si propone innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria; competente è il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie.

3. L'entità della rivalsa, per ogni singola azione, non può superare per i magistrati professionali una somma pari al terzo dello stipendio al netto delle trattenute fiscali e per il massimo di un anno; per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, invece, la suddetta entità non può superare il terzo dello stipendio iniziale, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di Tribunale e per il massimo di un anno, ovvero il terzo dello stipendio effettivamente percepito o del reddito da lavoro autonomo, al netto delle trattenute fiscali e per il massimo di un anno.

ART. 8.

(Esclusione della responsabilità dei magistrati facenti parte di organi collegiali).

1. Non è possibile la rivalsa dello Stato nei confronti dei componenti degli organi collegiali giurisdizionali.

ART. 9.

(Riparazione per atti giudiziari).

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione, previsto dalle norme vigenti a favore delle vittime di errori giudiziari o di ingiusta detenzione.

ART. 10.

(Procedimenti disciplinari).

1. Quando lo Stato è rimasto soccombente nel giudizio di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, il procuratore generale della Corte di cassazione inizia procedimento disciplinare nei confronti del magistrato che ha agito con colpa grave.

ART. 11.

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili).

1. Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

ART. 12.

(Oneri finanziari).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1987 ed in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario (Istituzione del giudice di pace) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 1843

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai magistrati ordinari, compresi quelli del pubblico ministero, ai magistrati della giustizia amministrativa e contabile, a quelli delle giurisdizioni speciali, nonché ai membri non togati degli organi giurisdizionali.

2. Nelle disposizioni che seguono tutti i soggetti specificati nel comma 1 sono indicati col termine « magistrati ».

ART. 2.

(Responsabilità dello Stato per l'esercizio della funzione giurisdizionale).

1. Chiunque subisce un danno ingiusto in conseguenza dell'esercizio della funzione giurisdizionale ha azione diretta contro lo Stato per il risarcimento, quando il danno sia conseguenza di una violazione di legge o di un travisamento del fatto gravi, evidenti e indiscutibili, ed esso non sia riparabile o comunque non sia stato riparato attraverso i mezzi di impugnazione processuale previsti dall'ordinamento.

2. È danno ingiusto, agli effetti previsti dal comma 1, qualsiasi lesione dei diritti soggettivi che sia causata dall'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Costituisce in ogni caso grave evidente e indiscutibile violazione di legge o travisamento del fatto:

a) l'applicazione di una legge non vigente ovvero la disapplicazione di una legge vigente;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

4. Agli effetti della presente norma, non può tuttavia dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione delle norme e quella di accertamento dei fatti e di valutazione delle prove.

ART. 3.

(Responsabilità civile del magistrato per l'esercizio della funzione giurisdizionale).

1. Chiunque subisce un danno ingiusto in conseguenza dell'esercizio della funzione giurisdizionale ha parimenti azione diretta per il risarcimento contro il magistrato, quando il danno deriva:

a) da un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;

b) da un atto o fatto giurisdizionale doloso commesso dal magistrato;

c) da diniego di giustizia imputabile al magistrato.

2. Agli effetti della presente legge costituisce diniego di giustizia l'omissione o il ritardo nel compimento di atti o provvedimenti della giurisdizione quando:

a) la legge fissa un termine per il compimento dell'atto o del provvedimento;

b) la parte, dopo la scadenza del termine, ha presentato istanza al magistrato per ottenere il provvedimento e il magistrato, senza giustificato motivo, ha lasciato inutilmente decorrere trenta giorni dal deposito dell'istanza in cancelleria.

3. In casi eccezionali e per gravi motivi il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio con provvedimento motivato, su richiesta del magistrato; ma

la proroga non può comunque superare tre mesi dalla data del deposito dell'istanza.

ART. 4.

(Termini e condizioni dell'azione).

1. L'azione civile per il risarcimento del danno prevista negli articoli 2 e 3 non può essere esercitata prima che siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione avverso il provvedimento o l'atto che ha causato il danno e comunque prima che sia esaurito il grado del giudizio nel quale il fatto dannoso è stato commesso.

2. L'azione deve essere esercitata a pena di decadenza entro un anno dalla definizione del procedimento nel corso del quale il fatto dannoso è stato commesso. Nell'ipotesi di reato prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, il termine di decadenza decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale.

3. In ogni caso il danneggiato può costituirsi parte civile nel processo penale pendente contro il magistrato.

ART. 5.

(Competenza per territorio).

1. Le cause relative al risarcimento del danno di cui agli articoli 2 e 3 sono di competenza del giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino a quello ove è compreso il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

2. Tuttavia, se il magistrato interessato alla causa sia venuto ad esercitare le funzioni nel distretto individuato ai sensi del comma 1, in tal caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del danno o le esercita al momento della causa.

ART. 6.

(Ammissibilità della domanda).

1. Il giudice adito, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'eventuale inammissibilità della domanda.

2. La deliberazione è adottata immediatamente dopo la prima udienza. A tal fine, nel procedimento davanti al tribunale, il giudice istruttore dopo la prima udienza riferisce al collegio in camera di consiglio.

3. La domanda è inammissibile quando non sono stati rispettati i termini e le condizioni di cui all'articolo 4, o quando essa è manifestamente infondata.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato impugnabile davanti al giudice d'appello, che pronuncia anch'esso in camera di consiglio con decreto motivato.

5. Col decreto che dichiara l'inammissibilità il giudice, su istanza di parte, condanna l'attore che ha agito con mala fede o colpa grave, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida d'ufficio a norma dell'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile.

ART. 7.

(Intervento del magistrato nel giudizio contro lo Stato).

1. Nelle cause previste dall'articolo 2 il magistrato interessato può intervenire nel giudizio per sostenere in via adesiva le ragioni dello Stato. A tal fine il giudice innanzi al quale pende il processo dispone alla prima udienza successiva al giudizio di ammissibilità, che ne sia data notizia al magistrato che ha emesso l'atto o il provvedimento.

2. È escluso in ogni caso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice.

ART. 8.

(Responsabilità patrimoniale amministrativa dei magistrati).

1. Nei casi previsti dall'articolo 3 i magistrati sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per i danni che siano derivati allo Stato dal loro comportamento.

2. In quanto compatibili si applicano le norme degli articoli 82 e 83, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dell'articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

ART. 9.

(Responsabilità disciplinare accessoria).

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, quando non è emesso il decreto di inammissibilità di cui all'articolo 6, e in ogni caso in cui è promossa azione per il risarcimento di danni conseguenti all'esercizio della giurisdizione in cui possa ravvisarsi una colpa del magistrato, il giudice del processo civile fa rapporto ai titolari dell'azione disciplinare.

2. Qualora dall'illecito disciplinare del magistrato derivi un danno ingiusto per una delle parti del processo, in caso di condanna il giudice disciplinare, valutato il grado della colpa e la gravità del danno, oltre la sanzione disciplinare principale, irroga in via accessoria la riduzione sino ad un terzo dello stipendio mensile del magistrato per la durata massima di un anno.

3. Nel processo disciplinare deve essere sentita come teste la parte danneggiata.

ART. 10.

(Riparazione per atti giudiziari).

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla equa riparazione prevista dalle norme vigenti a favore delle vittime di errori giudiziari o di ingiusta detenzione.

ART. 11.

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili).

1. Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

ART. 12.

(Patrocinio gratuito per i non abbienti).

1. Chi ha un reddito effettivo annuo inferiore a lire 10 milioni ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il Ministro di grazia e giustizia con decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al primo comma sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri previsti dall'articolo 12 della presente legge stimati a partire dall'esercizio 1988 in lire 2.000 milioni si fa fronte con corrispondente riduzione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla rubrica – Ministero di grazia e giustizia, alla voce « Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito ».

2. Agli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, considerati

spesa obbligatoria, si fa fronte con uno stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Alla dotazione del relativo capitolo si provvede con prelevamento dal capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 1867

—

ART. 1.

(Responsabilità civile del giudice).

1. Il giudice è civilmente responsabile quando nell'esercizio delle sue funzioni ha commesso un reato.

2. È responsabile individualmente o collegialmente quando:

a) ha emesso un provvedimento giudiziario abnorme;

b) ha tenuto comportamenti o compiuto atti costituenti diniego di giustizia.

3. Il membro di un collegio che dissente dal provvedimento o dal comportamento di cui ai commi 1 e 2 deve darne atto con dichiarazione in busta sigillata da allegare agli atti e che può essere aperta solo dal giudice penale o civile competente.

ART. 2.

(Risarcimento dei danni non patrimoniali).

1. Nei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 1, se dal fatto è derivata una ingiusta restrizione della libertà personale deve anche essere risarcito il danno non patrimoniale.

ART. 3.

(Azione di risarcimento).

1. Chi ha subito danno da un fatto costituente reato commesso da magistrato nell'esercizio delle sue funzioni può esercitare azione di risarcimento:

a) costituendosi parte civile nel processo penale contro il magistrato personalmente e citando lo Stato come responsabile civile;

b) proponendo giudizio civile nei confronti del magistrato o dello Stato o di entrambi entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

ART. 4.

(Provvedimenti abnormi).

1. Agli effetti della presente legge costituiscono comportamenti o provvedimenti abnormi quelli che integrano una violazione di legge ovvero siano determinati da travisamento di atti o circostanze incontestabilmente risultanti nel processo.

ART. 5.

(Diniego di giustizia).

1. Agli effetti della presente legge costituiscono diniego di giustizia l'omissione o il ritardo nel compimento degli atti quando:

a) la legge fissa al giudice un termine perentorio per il compimento dell'atto ed egli non vi ottempera;

b) la parte ha presentato istanza al magistrato per ottenere un provvedimento e sono decorsi senza esito e senza giustificato motivo, dieci giorni dalla data del deposito dell'istanza stessa in cancelleria.

ART. 6.

(Esclusione della responsabilità).

1. Non può dar luogo a responsabilità per danno l'attività di interpretazione del diritto o di ricostruzione o valutazione del fatto.

ART. 7.

(Modalità dell'esercizio dell'azione).

1. Nei casi previsti nelle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 1 l'azione è proposta nei confronti dello Stato.

2. L'azione non può essere esercitata prima che siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione contro il provvedimento o l'atto che ha causato il danno o comunque prima dell'esaurimento della fase processuale nella quale il provvedimento o l'atto è stato posto in essere.

3. L'azione deve essere esercitata non oltre un anno dalla definizione del procedimento nel corso del quale il provvedimento o l'atto è stato emesso.

ART. 8.

(Ammissibilità della domanda).

1. Il giudice adito, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda.

2. La deliberazione è adottata subito dopo la prima udienza.

3. Nel procedimento davanti al tribunale, il giudice istruttore, dopo la prima udienza, riferisce al collegio in camera di consiglio.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile, davanti al giudice d'appello, che pronunzia anch'esso in camera di consiglio con decreto motivato. Questo è impugnabile in cassazione.

5. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 7, è inammissibile la domanda manifestamente infondata o temeraria.

6. Il giudice, se non emette il decreto di inammissibilità della domanda, trasmette copia di quest'ultima al procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Ministro di grazia e giustizia; dà quindi disposizioni per l'ulteriore corso del processo.

7. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per la magistratura ordinaria, i titolari dell'azione disciplinare negli altri casi, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, sono tenuti a dare immediatamente inizio all'azione disciplinare.

8. La decisione disciplinare non ha effetto nel giudizio di cui al presente articolo.

ART. 9.

(Intervento del magistrato nel giudizio contro lo Stato).

1. Il magistrato interessato può intervenire nel giudizio per sostenere in via adesiva le ragioni dello Stato. A tal fine il giudice innanzi al quale pende il giudizio per il risarcimento dispone, nella prima udienza, che ne sia data notizia al magistrato cui viene addebitato il comportamento lesivo.

2. È escluso in ogni caso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice.

3. La decisione non fa stato nel giudizio disciplinare.

ART. 10.

(Intervento nel procedimento disciplinare del leso).

1. Colui che è stato direttamente e personalmente leso da un comportamento del magistrato a carico del quale sia stata iniziata l'azione disciplinare può, con il ministero di un difensore, intervenire nel procedimento disciplinare per sostenere le ragioni dell'accusa e comunque deve essere sentito.

ART. 11.

(Azione di regresso).

1. A seguito del risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 3, nei confronti del magistrato che ha cagionato un danno ingiusto e che per tale fatto è stato condannato anche in sede disciplinare, lo Stato può agire in via di regresso per la ripetizione delle somme erogate per un ammontare non superiore ad un importo pari a due anni di retribuzione.

2. L'azione di regresso è esercitata obbligatoriamente dal Ministro del tesoro, dinanzi al giudice civile.

3. Nel determinare l'ammontare della somma dovuta, il giudice competente deve tener conto dell'entità del danno accertato con sentenza.

4. Il disposto del presente articolo non si applica nel caso di responsabilità civile da reato.

ART. 12.

(Esclusioni).

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai magistrati ordinari, compresi i magistrati della giustizia amministrativa e contabile ed a quelli delle giurisdizioni speciali.

ART. 14.

(Patrocinio gratuito per i meno abbienti).

1. Chi ha un reddito effettivo annuo inferiore a lire 10 milioni ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

ART. 15.

(Riparazione degli errori giudiziari).

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i diritti all'equa riparazione, prevista dalle leggi vigenti, a favore delle vittime di ingiusta detenzione, nei casi non compresi negli articoli precedenti.

ART. 16.

(Onere di spesa).

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, nel capitolo 6856, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 1876

—

ART. 1.

(Ambito del regime di responsabilità).

1. Con il termine magistrato contenuto nella presente legge si intendono i magistrati ordinari, compresi quelli del pubblico ministero, i magistrati della giustizia amministrativa e contabile, quelli della giurisdizione speciale, nonché gli estranei che svolgano funzioni giurisdizionali o vi partecipino.

ART. 2.

(Responsabilità per fatto costituente reato).

1. Chi ha subìto un danno ingiusto, in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato.

2. Il risarcimento può essere chiesto costituendosi parte civile nel processo penale ovvero proponendo azione civile dopo la sentenza.

3. Se la condanna al risarcimento è pronunciata nei suoi confronti, lo Stato può promuovere azione civile contro il magistrato per ripetere l'intero importo della somma erogata.

4. Il diritto al risarcimento nei confronti dello Stato sussiste anche quando è pronunziata sentenza di assoluzione o di proscioglimento per motivi che non escludono l'esistenza del fatto e la colpa del magistrato.

ART. 3.

(Responsabilità per colpa grave).

1. Chi per effetto di un provvedimento o di un comportamento anche omissivo, posto in essere con colpa grave da un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha subìto un danno ingiusto non riparabile o non riparato con i mezzi di impugnazione può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.

2. L'azione è proponibile soltanto quando è esaurita la fase o il grado del giudizio, nell'ambito del quale si è verificato il fatto gravemente colposo che ha cagionato il danno.

3. Non può dar luogo a responsabilità civile l'attività di interpretazione del diritto.

ART. 4.

(Responsabilità per diniego di giustizia).

1. Danno luogo a responsabilità civile secondo le disposizioni degli articoli seguenti l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti quando:

a) la legge fissa al giudice termini perentori;

b) la parte ha presentato istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto e sono decorsi inutilmente dieci giorni dalla data di deposito in cancelleria.

2. Per gravi motivi il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio con provvedimento motivato e su richiesta del magistrato, ma non può comunque superare il mese dalla data di deposito.

ART. 5.

(Responsabilità per provvedimenti cautelari).

1. Le disposizioni degli articoli seguenti si applicano nei casi di adozione, revoca o diniego, in sede penale, civile o amministrativa, dei provvedimenti cautelari.

2. Se non sono previsti altri rimedi giurisdizionali contro i provvedimenti cautelari o d'urgenza in sede civile è

sempre ammesso reclamo nei modi e nei termini di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo in tribunale o in corte d'appello si propone al collegio. L'organo cui è proposto il reclamo può in attesa della decisione sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L'azione di danno può essere esercitata dopo che siano stati esperiti i mezzi di impugnazione secondo le norme vigenti e i rimedi previsti dal comma 2.

ART. 6.

(Responsabilità diretta dello Stato).

1. Nei casi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 l'azione civile di risarcimento dei danni patrimoniali e morali è proposta nei confronti dello Stato, rappresentato dal Ministro di grazia e giustizia.

2. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati a cura del ricorrente al Ministro di grazia e giustizia e, per conoscenza, anche al magistrato presunto responsabile presso il suo ufficio.

3. Valgono in quanto applicabili le norme per le controversie in materia di lavoro.

4. Il magistrato ha facoltà di intervenire nel giudizio, ma nei suoi confronti non può essere rivolta alcuna domanda.

5. L'azione è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'esaurimento della fase o del grado di giudizio di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dal termine ultimo concesso al giudice per gli atti di cui all'articolo 4 ed entro l'anno dalla decisione definitiva sulle impugnazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5.

6. La decisione non fa stato nel giudizio disciplinare di cui all'articolo 9.

ART. 7.

(Azione di rivalsa).

1. Effettuato il risarcimento del danno causato ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 dal magistrato, lo Stato si rivale nei confronti dello stesso per un terzo del capitale, degli accessori e delle spese liquidate nella sentenza definitiva.

2. L'entità della rivalsa non può comunque superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo del magistrato, al netto delle ritenute fiscali.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, effettuato il risarcimento del danno, trasmette gli atti al Ministro delle finanze che procede in rivalsa nei confronti del magistrato responsabile per colpa con il procedimento dell'ingiunzione fiscale che diverrà esecutiva in caso di mancata opposizione.

4. L'ordine con cui inizia il procedimento di coazione è emesso dall'ufficio competente del Ministero delle finanze.

ART. 8.

(Giudice competente).

1. Competente per le azioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 per l'eventuale giudizio di opposizione alla ingiunzione fiscale è il tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso il giudice che sarebbe competente per territorio o per valore secondo le norme ordinarie.

2. Se in detto ufficio o in quello che sarebbe competente per il procedimento in grado di appello il magistrato sia venuto ad esercitare le sue funzioni è competente il Tribunale del luogo ove ha sede la Corte del distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercita le sue funzioni al momento del fatto o sia venuto nel frattempo ad esercitare le sue funzioni.

ART. 9.

(Azione disciplinare).

1. Nella prima udienza il giudice competente per l'azione di risarcimento comunica al titolare dell'azione disciplinare copia dell'atto di citazione.

2. L'azione disciplinare, se non sia stata già iniziata, viene promossa secondo le leggi vigenti.

ART. 10.

(Riparazione degli atti giudiziari ingiusti).

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione previsto dalle norme vigenti a favore delle vittime di errori giudiziari o di ingiusta detenzione.

ART. 11.

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili e deroga a disposizioni vigenti).

1. Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, l'articolo 328, secondo comma, del codice penale nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. La presente legge deroga alle norme contenute nell'articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, limitatamente alla responsabilità dei magistrati a titolo di rivalsa.

ART. 12.

(Onere di spesa).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario (istituzione del giudice di pace) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 1882

—

ART. 1.

(Risarcimento del danno conseguente a reato).

1. Chi ha subito un danno ingiusto, in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato.

2. Il risarcimento può essere chiesto proponendo azione civile dopo la sentenza, salvo il diritto di costituirsi parte civile nel processo penale.

3. Se la condanna al risarcimento è pronunciata nei suoi confronti, lo Stato può promuovere azione civile contro il magistrato per ripetere l'intero importo della somma erogata.

4. Il diritto al risarcimento nei confronti dello Stato sussiste anche quando è pronunziata sentenza di assoluzione o di proscioglimento per motivi che non escludono l'esistenza del fatto e la colpa del magistrato.

5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche se il fatto è commesso da estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

ART. 2.

(Risarcimento del danno per dolo o colpa grave).

1. Chi, per effetto di un provvedimento giudiziario o di un comportamento posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni con dolo o colpa grave, ha subìto un danno ingiusto, non più riparabile con i mezzi ordinari di impugnazione, ha diritto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Costituiscono colpa grave:

a) la evidente ingiustificabile e grave violazione di legge;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento e sempre che l'una o l'altra sia stata rilevante sul contenuto del provvedimento.

ART. 3.

(Risarcimento del danno per diniego di giustizia).

1. Chi, per effetto di omissione o ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio, ha subìto un danno ingiusto, ha diritto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Il diritto al risarcimento sussiste quando, trascorso il termine previsto dalla legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza al magistrato e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Per gravi motivi il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato e su richiesta del magistrato, ma non può comunque superare sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza in cancelleria.

ART. 4.

(Proponibilità dell'azione di risarcimento).

1. L'azione di risarcimento del danno nei casi previsti dall'articolo 2 non può essere proposta fino a quando la parte può esperire i mezzi ordinari di impugnazione e gli altri rimedi impugnatori dei provvedimenti cautelari e sommari, ovvero fino a quando sia ancora possibile la modifica e la revoca di questi ultimi.

2. L'azione di risarcimento del danno nei casi previsti dall'articolo 3 non può

essere proposta fino a quando non sia scaduto il termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria della istanza ovvero, in caso di proroga, il termine concesso dal dirigente dell'ufficio.

3. L'azione deve essere esercitata nel termine di un anno dal giorno in cui è diventata proponibile.

ART. 5.

(Comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare).

1. Nella prima udienza il giudice competente per l'azione di risarcimento comunica al titolare dell'azione disciplinare copia dell'atto di citazione.

2. I fatti di cui agli articoli 2 e 3 costituiscono illeciti disciplinari.

ART. 6.

(Litisconsorzio necessario).

1. Il magistrato interessato deve partecipare, solo ai fini dell'accertamento della responsabilità, al giudizio di risarcimento proposto nei confronti dello Stato.

2. La decisione resa nel giudizio di risarcimento del danno è vincolante per quanto attiene all'accertamento del fatto ed alla quantificazione del danno in relazione alla rivalsa di cui al successivo articolo 8.

3. La decisione resa nel giudizio di risarcimento del danno non fa stato nel giudizio disciplinare; così come la decisione resa in quest'ultimo giudizio non esercita influenza alcuna nel giudizio di risarcimento del danno.

ART. 7.

(Sanzione pecuniaria).

1. Se l'azione di risarcimento del danno è dichiarata inammissibile ovvero e rigettata, il giudice, che ne accerta la manifesta infondatezza, condanna la parte istante ad una pena pecuniaria non inferiore a lire centomila e non superiore a cinquanta milioni.

ART. 8.

(Azione di rivalsa).

1. Effettuato il risarcimento da parte dello Stato, il magistrato che, con atti o comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, ha cagionato il danno ingiusto è tenuto al pagamento di una sanzione a contenuto risarcitorio pari al 50 per cento della somma erogata dallo Stato, entro il limite massimo di un terzo dello stipendio annuo al netto delle trattenute fiscali.

2. La sanzione di cui al comma 1 è riscossa secondo le modalità e con le garanzie previste dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta e di concerto, rispettivamente, del Ministro di grazia e giustizia, del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la emissione dell'ordine di pagamento.

ART. 9.

(Ambito del regime di responsabilità).

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai magistrati ordinari, compresi i magistrati del pubblico ministero, ai magistrati della giustizia amministrativa e contabile e a quelli delle giurisdizioni speciali, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giurisdizionale.

ART. 10.

(Deliberazione del giudice collegiale).

1. Il primo comma dell'articolo 276 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio e, a cura del

presidente, viene conservata in plico sigillato da aprire solo in caso di azione di responsabilità e da distruggere una volta decorsi i termini per la proposizione di questa azione. Alla deliberazione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione ».

2. Al quinto comma dell'articolo 473 del codice di proceduta penale à aggiunto il seguente periodo: « La decisione, a cura del presidente, viene conservata in plico sigillato da aprire solo in caso di azione di responsabilità e da distruggere una volta decorsi i termini per la proposizione di questa azione ».

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno 1988 ed in liie 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario (istituzione del giudice di pace) ».

N. 1891

—

ART. 1

1. I magistrati di ogni giurisdizione, ordine e funzione sono tenuti a risarcire all'Amministrazione dello Stato i danni ad esso direttamente arrecati da violazione di obblighi di servizio inerenti a compiti organizzativi, di controllo, di amministrazione e di ispezione. Essi sono altresì tenuti a risarcire l'Amministrazione, per i danni ad essa direttamente arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

ART. 2.

1. I magistrati stessi sono personalmente tenuti a risarcire i danni arrecati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad essi comunque conferite dalla legge in violazione dei diritti delle parti e dei terzi quando il fatto costituisca reato o comunque per dolo o colpa grave. L'azione per conseguire il risarcimento nei loro confronti deve essere esercitata congiuntamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato solidamente responsabile, salvo che essa non venga esercitata nell'ambito del procedimento penale mediante costituzione di parte civile.

2. I giudici non sono mai responsabili per l'interpretazione di norme secondo i criteri stabiliti dalla legge o per la ricostruzione dei fatti e la valutazione di prove ritualmente assunte.

ART. 3.

1. Fuori dei casi in cui il danno sia dipendente da reato, il giudice, nel determinarlo deve escludere quella parte che avrebbe potuto non verificarsi o avrebbe trovato rimedio, ove l'atto fosse stato oggetto di impugnazione o di riesame previsti dalla legge salvo che il danneggiato non abbia potuto valersene senza sua colpa.

ART. 4.

1. I magistrati non sono responsabili dei danni causati in conseguenza di decisioni collegiali cui abbiano partecipato, ove non risulti che la violazione del diritto sia conseguenza di inosservanza di obblighi e compiti particolari che al magistrato competono nell'ambito dell'attività collegiale.

ART. 5.

1. L'azione per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 2 non può essere proposta finché il magistrato sia investito del procedimento nell'ambito del quale sia stato leso il diritto del terzo danneggiato o sia stato provocato danno all'Amministrazione.

2. Tale divieto tuttavia non sussiste quando l'azione sia spiegata mediante costituzione di parte civile nel procedimento penale.

3. Quando il diritto del terzo sia leso per ritardo nel compimento di un atto dovuto entro un termine certo, l'azione è proponibile anche senza che sia intervenuta la condizione di cui al comma 1 purché sia stata depositata un'istanza della parte che tale ritardo lamenti e siano decorsi quindici giorni senza che l'atto sia stato compiuto.

4. La parte che intende proporre l'azione deve preventivamente darne avviso per i magistrati ordinari al Ministro di grazia e giustizia, al procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione ed al Consiglio superiore della magistratura, o al Ministro della difesa e al Procuratore Generale Militare, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, rispettivamente per i magistrati militari, i magistrati della Corte dei conti ed i magistrati delle giurisdizioni amministra-

tive, esponendo i fatti che ritenga abbiano leso il suo diritto. L'azione può essere proposta sessanta giorni dopo che sia stato notificato tale esposto.

ART. 6.

1. L'azione civile fuori dei casi in cui sia esercitata nel procedimento penale, deve essere proposta nei confronti del magistrato nella sede giudiziaria capoluogo di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui il magistrato stesso esercita le sue funzioni e ad esso contermine, stabilito mediante sorteggio ogni tre anni, in modo che sia evitata la reciprocità della competenza tra distretti diversi. La designazione è fatta a cura del Consiglio superiore della magistratura e stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica un anno prima del triennio cui si riferisce. In mancanza di tempestiva determinazione si applicano le regole usuali sulla competenza. In ogni caso l'azione può essere proposta avanti al giudice del luogo in cui il magistrato abbia l'effettiva residenza, ove questo sia fuori del distretto in cui egli esercita le sue funzioni. Il mutamento della competenza per territorio, determinato dall'avvicendamento come sopra previsto, non incide sulla prosecuzione dei processi pendenti in ogni loro fase.

ART. 7.

1. L'Avvocatura dello Stato deve dare immediata notizia di ogni azione effettivamente proposta contro un magistrato ai sensi dell'articolo 2, nonché della eventuale sospensione, interruzione ed estinzione del relativo processo, oltreché delle sentenze emesse nel corso di esso, al Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione ed al Consiglio superiore della magistratura e, rispettivamente ai titolari dell'azione disciplinare per le magistrature speciali.

2. Ove per il fatto che si assume abbia leso il diritto dell'attore non sia stato promosso procedimento disciplinare entro i sessanta giorni dall'esposto di cui all'articolo 5, né il Ministro ed il procuratore generale o i titolari dell'azione disciplinare per le magistrature speciali, dichiarino di volerlo promuovere, l'Avvocatura dello Stato deve, a richiesta dell'interessato, assumere la difesa in giudizio anche del magistrato. Negli altri casi la prestazione del patrocinio è facoltativa.

ART. 8.

1. I termini di prescrizione dell'azione disciplinare a carico dei magistrati sono sospesi quando sia iniziato o finché sia in corso procedimento civile per danni conseguenti alla lesione dei diritti di terzi, in quanto l'azione stessa riguardi il comportamento che ha dato luogo al fatto dannoso, ancorché il risultato del procedimento civile non faccia stato rispetto a quello disciplinare.

ART. 9.

1. Il terzo danneggiato, ottenuta sentenza di condanna al risarcimento del danno, non può iniziare azione esecutiva nei confronti del magistrato condannato se non abbia intimato precetto anche nei confronti dell'Amministrazione dello Stato e non siano decorsi sei mesi da tale intimazione, salvo che non si tratti di condanna conseguente a reato.

ART. 10.

1. L'Amministrazione dello Stato ha sempre diritto di rivalsa nei confronti del magistrato condannato con essa in solido al risarcimento del danno subito da un terzo, quando la lesione del diritto sia effetto di atto costituente reato o comun-

que compiuto con dolo. Se più sono i soggetti condannati in solido con l'Amministrazione questa non può escutere in rivalsa uno o alcuni di essi a preferenza di altri.

2. Il Ministro di grazia e giustizia che abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al terzo danneggiato, rimette alla Procura generale della Corte dei conti gli atti relativi, con quelli inerenti all'eventuale procedimento disciplinare agli effetti dell'esercizio dell'azione di rivalsa. Ove si tratti di risarcimento di danno causato per colpa grave, la determinazione della rivalsa deve tener conto del grado della colpa e dell'entità del danno. Sono fatte salve le altre norme relative alla rivalsa dello Stato nei confronti dei pubblici dipendenti.

ART. 11.

1. In caso la domanda sia respinta perché l'atto, pur illegittimo e produttivo di danno, sia stato compiuto senza colpa, l'attore non può essere condannato alla refusione delle spese del giudizio e queste debbono essere messe a carico dello Stato.

2. Gli atti debbono essere rimessi al Ministero di grazia e giustizia che, valutate le circostanze e l'entità del danno deve provvedere a liquidare in favore del danneggiato un equo indennizzo.

3. La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo deve intendersi applicabile fino all'entrata in vigore di una legge relativa alla riparazione della ingiusta detenzione e degli errori giudiziari.

N. 1895

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i magistrati facenti parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, compresi i magistrati del pubblico ministero, della giustizia militare, amministrativa e contabile e a coloro che, estranei alla pubblica amministrazione, partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali ai sensi dell'articolo 102 della Costituzione.

ART. 2.

(Responsabilità civile da reato).

1. Chi ha subìto un danno ingiusto in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto all'integrale risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato.

2. Salvo il diritto di costituirsi parte civile nel processo penale, il risarcimento può essere chiesto proponendo azione civile dopo la sentenza penale definitiva.

3. Se la condanna al risarcimento è pronunziata nei suoi confronti, lo Stato promuove azione civile contro il magistrato per ottenere l'integrale ripetizione della somma erogata al danneggiato, con l'eventuale rivalutazione ed i relativi interessi.

4. Il diritto al risarcimento dei danni nei confronti dello Stato sussiste anche nei casi in cui viene pronunziata sentenza di assoluzione o di proscioglimento per motivi che non escludono la condotta antigiuridica del magistrato.

ART. 3.

(Responsabilità per dolo e colpa grave).

1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un provvedimento o di un atto posto in essere con dolo e colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto all'integrale risarcimento.

2. Costituiscono elementi di colpa grave:

a) la violazione di legge determinata da inescusabile negligenza;

b) il travisamento dei fatti, rilevante sul contenuto del provvedimento, mediante l'affermazione di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti del procedimento o mediante la negazione di un fatto incontestabilmente risultante dagli atti del procedimento;

c) la assenza o la grave insufficienza della motivazione nei provvedimenti in cui la motivazione è espressamente richiesta dalla legge;

d) l'adozione di provvedimenti che denotino una grave inosservanza dei doveri di diligenza e di professionalità del magistrato.

3. Salvo i casi previsti dalla lettera *b)* del comma 2 non può dar luogo a responsabilità civile l'attività di interpretazione del diritto e di valutazione critica del fatto o della prova.

ART. 4.

(Responsabilità per diniego di giustizia).

1. Ha diritto all'integrale risarcimento chi ha subìto un danno ingiusto in conseguenza del rifiuto, dell'omissione o del ritardo del magistrato, senza giustificato motivo, a provvedere sulle domande o istanze delle parti di un procedimento o, in generale, a compiere un atto del suo ministero nel termine fissato dalla legge.

2. Il diritto al risarcimento sussiste quando, trascorso il termine previsto dalla legge per il compimento dell'atto, la parte deposita istanza al magistrato per ottenere il provvedimento e decorrono inutilmente, senza giustificato motivo, quindici giorni dalla data del deposito della istanza.

ART. 5.

(Modalità e termini dell'azione di responsabilità).

1. Nei casi previsti dagli articoli 3 e 4 l'azione di risarcimento dei danni è proposta nei confronti del Ministero di grazia e giustizia se il fatto lesivo si assume avvenuto in un procedimento davanti la magistratura ordinaria, nei confronti del Ministero della difesa se il fatto lesivo si assume avvenuto in un procedimento davanti la magistratura militare e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri negli altri casi.

2. L'azione può essere esercitata se ed in quanto siano esperiti tutti i mezzi di impugnazione avverso il provvedimento o l'atto produttivo di danno e quando si sia esaurita la fase processuale nella quale il fatto lesivo si è verificato.

3. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla definizione della fase processuale nel corso della quale il fatto lesivo si è verificato.

ART. 6.

(Ammissibilità della domanda).

1. Il giudice istruttore, sentite le parti e subito dopo la prima udienza, riferisce al collegio in camera di consiglio.

2. Il collegio dichiara l'eventuale infondatezza, con provvedimento motivato impugnabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della decisione.

3. La corte si pronunzia in camera di consiglio con provvedimento motivato e ove occorra, designa altra sezione dello stesso tribunale o altro tribunale dello stesso distretto per la trattazione.

4. A pena di decadenza dall'azione, il processo deve essere riassunto avanti il tribunale designato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della decisione.

5. Il termine è interrotto se contro la decisione della corte d'appello è proposto ricorso per cassazione.

ART. 7.

(Competenza per territorio).

1. Le azioni di responsabilità per i casi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 si promuovono avanti al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino alla località in cui è compreso il tribunale che sarebbe competente per territorio secondo le norme ordinarie.

2. Qualora nel detto distretto il magistrato che si assume autore del fatto lesivo abbia esercitato in passato o sia successivamente andato ad esercitare le sue funzioni, è competente il tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, diverso da quello nel cui territorio il magistrato abbia svolto dette funzioni pregresse o successive.

ART. 8.

(Intervento del magistrato nel giudizio di risarcimento).

1. Il magistrato che si assume autore dell'atto lesivo può intervenire nel giudizio, in via adesiva, per sostenere le ragioni della amministrazione convenuta.

2. A tal fine il giudice, dopo che siano state positivamente risolte le questioni di ammissibilità della domanda di cui all'articolo 6, dispone che a cura della cancelleria sia data comunicazione della pendenza del giudizio al magistrato interessato, concedendo all'uopo congruo termine per consentire l'intervento adesivo.

3. In nessun caso può farsi luogo all'intervento in causa su istanza di parte o per ordine del giudice.

ART. 9.

(Azione disciplinare).

1. Se non è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni, il giudice istruttore trasmette co-

pia dell'atto introduttivo del giudizio ai titolari dell'azione disciplinare.

2. Questa – se non sia stata già promossa – deve essere iniziata dalle autorità competenti entro sessanta giorni dal ricevimento della copia di cui al comma precedente.

3. Nel procedimento disciplinare, iniziato ai sensi del presente articolo, deve essere obbligatoriamente sentita la persona che si dichiara danneggiata.

4. La decisione del giudizio civile per risarcimento danni di cui agli articoli 3 e 4 non fa stato nel giudizio disciplinare.

ART. 10.

(Azione di responsabilità contabile).

1. Effettuato il risarcimento da parte dello Stato, il Ministro di grazia e giustizia, o il Ministro della difesa, o il Presidente del Consiglio promuovono avanti la Corte dei conti azione di responsabilità nei confronti del magistrato che, con atti e comportamenti di cui agli articoli 3 e 4, ha cagionato il danno ingiusto.

2. Con la sua decisione la Corte dei conti stabilisce la misura della rivalsa che comunque non può essere superiore ad una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio del magistrato, al netto delle ritenute fiscali.

ART. 11.

(Riparazione per errori giudiziari).

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione, previsto dalle norme vigenti, a favore delle vittime degli errori giudiziari.

ART. 12.

(Gratuito patrocinio per i meno abbienti).

1. Chi ha un reddito effettivo annuo inferiore a dodici milioni ha diritto alla gratuità del giudizio ed al patrocinio a spese dello Stato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il Ministro di grazia e giustizia aggiorna con proprio decreto entro il 30 gennaio di ogni anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria registrato dall'ISTAT per l'anno precedente.

ART. 13.

(Abrogazione di norme incompatibili).

1. Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile ed il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale.

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stimato in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 6856 dello stato di previsione del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « istituzione del giudice di pace » e l'accantonamento « revisione della normativa in materia di gratuito patrocinio ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE
N. **1995**

—

ART 1.

(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai magistrati ordinari, compresi i magistrati del pubblico ministero, ai magistrati della giustizia amministrativa e contabile, ai magistrati militari, compresi quelli del pubblico ministero, ai magistrati delle giurisdizioni speciali, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

2. Nelle disposizioni che seguono il termine « magistrato » comprende tutti i soggetti indicati nel comma 1.

ART. 2.

(Responsabilità per dolo o colpa grave).

1. Chi, per effetto di un comportamento posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio di funzioni giudiziarie, ha subito un danno ingiusto non riparato con i mezzi di impugnazione ordinari, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento del danno.

2. Se il danno non è riparabile con i mezzi di impugnazione perché non previsti, l'azione civile è proponibile soltanto quando è esaurita la fase o il grado del giudizio nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

4. Nelle ipotesi previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 3, è necessario che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza o il provvedimento ebbe a pronunciarsi.

5. Salvo quanto diposto dai commi 3 e 4, non può dar luogo a responsabilità per danno l'attività di interpretazione del diritto e di ricostruzione o valutazione del fatto nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

ART. 3.

(Risarcimento del danno per diniego di giustizia).

1. L'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio dà luogo a responsabilità ai sensi dell'articolo 2, quando:

a) la legge fissa al giudice termini perentori;

b) la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Per gravi motivi il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio, ma non può comunque superare tre mesi dalla data di deposito dell'istanza.

ART. 4.

(Competenza e termini per l'azione).

1. Competente per l'azione è il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme sulla competenza per valore.

2. L'azione è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio e, nei casi previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, dalla data di esauri-

mento della fase o del grado, e comunque entro il termine di tre anni dalla data del fatto se in questo termine la fase o il grado non si è ancora concluso.

ART. 5.

(Ammissibilità dell'azione).

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità dell'azione di cui all'articolo 2.

2. La deliberazione è adottata immediatamente dopo la prima udienza.

3. L'azione è inammissibile quando non sono rispettati i termini e le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L'inammissbilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile innanzi alla Corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato. Contro il decreto della Corte di appello può essere proposto ricorso innanzi alla Corte di cassazione.

ART. 6.

(Intervento nel giudizio contro lo Stato).

1. Il magistrato interessato può intervenire nel giudizio per sostenere in via adesiva le ragioni dello Stato. A tal fine il giudice innanzi al quale pende il giudizio per il risarcimento dispone, nella prima udienza, che ne sia data comunicazione al magistrato cui viene addebitato il comportamento lesivo.

2. È escluso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice.

3. La decisione non fa mai stato nel giudizio di rivalsa di cui all'articolo 7 né fa stato nel procedimento disciplinare di cui all'articolo 9.

ART. 7.

(Azione di rivalsa).

1. Effettuato il risarcimento, lo Stato si rivale nei confronti del magistrato.

L'azione di rivalsa è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che condanna lo Stato al risarcimento.

2. L'azione è promossa:

a) per i magistrati ordinari e per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali ordinarie, dal Ministro di grazia e giustizia;

b) per i magistrati del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) per i componenti delle commissioni tributarie, dal Ministro delle finanze;

d) per i magistrati militari, dal Ministro della difesa;

e) per gli altri magistrati ed estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giurisdizionali, dal Ministro competente in relazione alla natura del contenzioso che forma oggetto della rispettiva funzione giudiziaria.

3. Competente per l'azione di rivalsa è il tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario che sarebbe competente per territorio e per valore secondo le norme ordinarie, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto; in tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello di altro distretto più vicino.

4. I giudici conciliatori, i giudici popolari nonché i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi giudiziari collegiali rispondono di colpa grave esclusivamente nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 2.

5. La misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile.

6. Per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale netto del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa, anche se proposta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio o del reddito annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile.

ART. 8.

(Organi collegiali).

1. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

ART. 9.

(Azione disciplinare).

1. L'autorità competente esercita l'azione disciplinare, se prevista dalle disposizioni di legge vigenti, nei confronti del magistrato per i fatti sui quali è intervenuta sentenza definitiva di condanna dello Stato al risarcimento dei danni, salvo che non sia stata già proposta.

ART. 10.

(Responsabilità civile per fatti costituenti reato).

1. Se il magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ha commesso un fatto costituente reato, il danneggiato ha diritto di costituirsi parte civile nel processo penale e di esercitare l'azione civile in seguito a condanna penale, secondo le disposizioni vigenti.

2. Il danneggiato, costituitosi parte civile, se intende far valere la responsabilità dello Stato per il risarcimento del danno, deve citarlo come responsabile civile.

ART. 11.

(Risarcimento del danno in favore dello Stato).

1. Quando, per effetto di un comportamento posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio di funzioni giudiziarie, lo Stato ha subito, quale parte in giudizio, un danno ingiusto non riparato con i mezzi di impugnazione ordinari, può agire direttamente contro il magistrato per ottenere il risarcimento del danno nei modi e nei limiti di cui ai successivi commi.

2. All'azione dello Stato si applicano l'articolo 1, l'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, gli articoli 3 e 4, comma 2, e gli articoli 5, 8, 9 e 10, comma 1.

3. Competente è il tribunale indicato nel comma 3 dell'articolo 7.

4. Valgono i limiti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7.

ART. 12.

(Riparazione per errori giudiziari).

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione, prevista dalle norme vigenti, a favore delle vittime di errori giudiziari.

ART. 13.

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili e deroga a disposizioni vigenti).

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. La presente legge deroga alle norme contenute nell'articolo 52 del regio

decreto 12 luglio 1934, n. 1214, limitatamente alla responsabilità a titolo di rivalsa.

ART. 14.

(Clausola finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire « per memoria » nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato con colpa grave, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.